

PROGETTO DI LEGGE

“MISURE PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE”

RELAZIONE

Il progetto di legge si propone di incentivare lo sviluppo del sistema economico e produttivo lombardo in un momento storico caratterizzato, a livello internazionale, da una crisi economica e produttiva e, a livello nazionale, da tagli ai trasferimenti governativi (1,5 miliardi di euro nell'ultimo biennio) e da crescenti limiti di spesa imposti dal Patto Stabilità a Regione Lombardia (-25% di capacità di spesa nell'ultimo triennio).

I principali spazi di manovra in materia di politica economica sono del Governo Nazionale. Regione Lombardia in questi anni si è però impegnata sia con interventi amministrativi, sia con azioni di governo per sostenere con tutti gli strumenti a disposizione la competitività del sistema economico lombardo, la valorizzazione del capitale umano, l'efficienza e la semplificazione come leve per lo sviluppo e gli investimenti in innovazione e mobilità.

Con questo progetto di legge si intende pertanto occupare tutti quegli spazi di manovra mirati a rendere ancora più incisive le azioni di governo regionale finalizzate a togliere ogni freno affinché i protagonisti della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione possano meglio esprimersi. In questo senso la normativa mira ad attuare una politica economica capace di promuovere le condizioni per una ripresa autonoma delle attività di impresa, liberando le risorse e le capacità di intraprendere e di innovare delle persone, dei corpi intermedi e delle imprese.

L'intero pacchetto di norme non prevede alcun impatto finanziario per Regione Lombardia, né alcun tipo di onere o tassa per i cittadini e per le imprese.

Il progetto di legge interviene sui settori più strategici per lo sviluppo, agendo su quelle leve che prevedono un effetto moltiplicatore, nel tempo, degli effetti previsti: rilanciare gli investimenti e l'occupazione, garantire la crescita sostenibile, favorire l'innovazione e la digitalizzazione diffusa e promuovere il capitale umano.

Si persegue con decisione l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che frenano lo sviluppo, attuando una semplificazione risolutiva in tutti gli ambiti della vita sociale e produttiva dove può spingersi la potestà regionale: la formazione, il mercato del lavoro e le politiche attive, il sistema educativo di istruzione e la formazione professionale, il governo del territorio e le infrastrutture, l'edilizia, la cultura, l'energia, l'ambiente, il sottosuolo, l'agricoltura, le infrastrutture digitali, gli adempimenti amministrativi per imprese e cittadini e l'efficienza della pubblica amministrazione e dei suoi servizi.

In alcuni passaggi la normativa si spinge ai limiti delle competenze regionali, sempre con lo spirito di procedere in una leale collaborazione con tutti gli altri livelli istituzionali. Collaborazione perseguita soprattutto attraverso sia strumenti negoziali e pattizi, sia sperimentazioni.

Segue l'illustrazione del provvedimento articolo per articolo.

TITOLO I

Misure per il sostegno del capitale umano

Regione Lombardia intende, grazie alle norme comprese in questo capitolo, perseguire l'intento riformistico di riorientare le proprie politiche per il lavoro e la formazione nella duplice direzione di dare una risposta ai cambiamenti del mercato del lavoro e della società, e di valorizzare una dinamica società civile, sempre nella responsabilizzazione delle parti sociali. Una strategia che, a partire dalla personalizzazione dei percorsi di formazione e dalla creazione del sistema di accreditamento delle strutture e voucher formativi, si è declinata attraverso importanti investimenti in formazione continua, il riordino e la selezione degli enti accreditati per l'istruzione e la formazione professionale, gli interventi a sostegno delle politiche attive (dote ricollocazione e riqualificazione, dote lavoro e ammortizzatori Sociali, approvazione del Patto per le politiche attive per il 2012) e il perseguimento di sperimentazioni con il governo e il sistema universitario. Un approccio innovativo che ha permesso di istituire contratti di apprendistato per l'alta formazione con alcune università lombarde, di sottoscrivere un'intesa con il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione che permette di ottenere un titolo di studio attraverso un contratto di apprendistato di primo livello per adempiere al diritto dovere di istruzione e formazione e di garantire l'avvio sperimentale del IV e V anno per gli Istituti di Formazione Professionale.

Partendo dal presupposto che la valorizzazione delle professionalità dei lavoratori dipende anche dalla qualità della loro formazione, attraverso le norme che seguono Regione Lombardia si prefigge la creazione presso Finlombarda Spa di un fondo per l'apprendimento ~~e continuo~~ lungo l'arco della vita della persona cui poter attingere come "prestito d'onore", di promuovere la contrattazione di prossimità nell'ottica di una maggiore flexecurity, di ampliare la sfera d'accesso al Servizio civile regionale e dei Lavori di pubblica utilità (equiparando inoltre il volontariato, nei percorsi di riqualificazione professionale, alle politiche di reimpiego) e di valorizzare l'autonomia scolastica e gli elevati standard del sistema scolastico lombardo, aprendo al reclutamento diretto del personale docente da parte delle scuole.

Una riforma del sistema scolastico, concepita nel segno di una collaborazione con il Governo, che ha lo scopo di innalzare ulteriormente la qualità dell'educazione, ma anche di generare dinamiche competitive nell'offerta formativa, puntando alla valorizzazione degli insegnanti lombardi e al potenziamento della capacità oggettiva di preparare i giovani al mercato del lavoro. Un consolidamento del sistema educativo che, in una regione dinamica come la Lombardia, può essere premessa per il superamento del valore legale del titolo di studio.

Sul tema dell'istruzione Regione Lombardia sta inoltre collaborando con il Governo per giungere a un'intesa che avvii una sperimentazione con la prospettiva di favorire, nella pratica, una gestione autonoma e competitiva dell'intero sistema educativo.

Allo stesso modo la legge si propone di riconoscere e valorizzare quegli orientamenti del mercato del lavoro che, come l'agevolazione di forme contrattuali territoriali e la valorizzazione delle politiche attive e della formazione tecnico-professionale, rispondano con prontezza ed efficacia alle esigenze delle diverse realtà aziendali.

Entrambi gli obiettivi sono due passaggi epocali che possono rappresentare un volano per il sostegno dello sviluppo e per il rilancio della competitività, poiché mettono in moto dinamiche in grado di valorizzare, senza interruzione di continuità, il capitale umano lombardo dal momento della sua formazione primaria fino all'ingresso nel mercato del lavoro.

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 22/2006. Tirocini)

Un'iniziativa legislativa della Regione sulle misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione non può che partire dai giovani valorizzando, per esempio, le potenzialità degli istituti del tirocinio e dell'apprendistato, soprattutto in termini di occupabilità, come avviene nei Paesi più avanzati e dinamici del mondo.

La norma, in coerenza agli atti di programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, e nel rispetto dei livelli di tutela essenziali previsti dalla normativa nazionale, è volta a promuovere i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 22/2006. Bottega-Scuola)

La norma è volta a unificare le modalità di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale ed al riconoscimento dei crediti formativi, riconducendole ad una disciplina unitaria nell'ambito delle indicazioni regionali per l'offerta formativa, con riferimento alle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, comprese le modalità di alternanza scuola-lavoro (bottega scuola).

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 22/2006. Apprendistato)

La norma è volta ad adeguare la normativa regionale in materia di apprendistato a seguito dell'approvazione della nuova disciplina a livello nazionale (Testo unico approvato con d.lgs. 167/2011). La norma è volta a valorizzare altresì il sistema regionale dell'alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e le imprese, nonché a promuovere la contrattazione territoriale per il riconoscimento della retribuzione percentuale e progressiva dell'apprendista sulla base dell'attività lavorativa svolta in azienda.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2006. Istituzione del Fondo regionale per il diritto all'apprendimento lungo l'arco della vita della persona. Disposizioni in materia di formazione continua)

La persona è al centro delle politiche della formazione e del lavoro di Regione Lombardia. Per questo occorre una strumentazione adeguata per essere in grado di accompagnare le singole persone per tutto l'arco della vita in modo tale che si moltiplichino quotidianamente le modalità di conoscenza, di crescita e di apprendimento.

Art. 5

(Inserimento dell'art. 23 bis della l.r. 22/2006. Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro in forma alternativa ai percorsi tradizionali)

La gestione di Regione Lombardia della cassa integrazione in deroga, in questi anni di crisi, ha introdotto in maniera sistematica la messa al centro delle politiche attive come strumento per valorizzare la persona in presenza di una situazione di difficoltà lavorativa momentanea.

La norma ha anche la valenza di arginare il rischio che le misure di sostegno ai lavoratori possano incentivare forme improprie di assistenzialismo.

Con questa norma si vuole ampliare la possibilità di reimpiego del lavoratore che si trova in mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione in deroga riconoscendo il valore di politica attiva del lavoro anche a:

- prestazioni di attività nel servizio civile regionale,
- svolgimento di attività di volontariato,
- disponibilità e partecipazione a lavori di pubblica utilità.

A questo scopo occorre, anche mediante atti amministrativi conseguenti all'approvazione della norma:

- allargare la sfera di azione del servizio civile regionale anche a settori della popolazione precedentemente esclusi, sia per età che per status occupazionale, ipotizzando anche un coinvolgimento dei lavoratori in situazione di svantaggio occupazionale;
- equiparare l'attività di volontariato alle politiche di reimpiego, consentendo alla persona di acquisire nuove competenze o migliorare quelle possedute, riconoscendole come percorso formativo.
- ribadire la possibilità per i lavoratori in mobilità / CIGS / CIG in deroga di essere impegnati da parte di Enti pubblici come lavoratori socialmente utili, senza alcun onere per gli Enti stessi

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 23 ter nella l.r. 22/2006. Contrattazione di secondo livello per lo sviluppo e l'occupazione)

Il mercato del lavoro ha bisogno di innovazioni finalizzate a trovare soluzioni che coniughino stimolo alla crescita e tutela del lavoro come leve di sviluppo

Mentre il Governo nazionale è impegnato in un confronto che riguarda il ripensamento complessivo delle regole, Regione Lombardia intende creare le condizioni per sperimentare soluzioni a livello aziendale, nell'immediato e a legislazione vigente, con la piena responsabilizzazione parti sociali.

Non si tratta di scardinare il sistema vigente né di "smontare" sistemi di tutela dei lavoratori su cui la Regione non ha competenza, né di definire un "nuovo contratto regionale".

L'obiettivo di Regione Lombardia è quello di valorizzare gli strumenti che già ci sono e funzionano come, ad esempio, la contrattazione di secondo livello, cioè quegli accordi a livello aziendale o territoriale (a seconda delle tipologie contrattuali) con cui le parti sociali, negoziano autonomamente quote di salari, produttività e organizzazione del lavoro, condividendo con le parti sociali, a livello regionale, alcuni ambiti di intervento che se sviluppati in modo innovativo - autonomamente e volontariamente - potranno ottenere un sostegno regionale.

In particolare il riferimento è a:

- nuove forme di accesso al mondo del lavoro (tirocini, apprendistato),
- forme innovative di welfare aziendale e organizzazione del lavoro,
- politiche di ricollocazione a seguito di crisi come peraltro già sperimentato in Lombardia: un grande impresa di elettrodomestici (Indesit) a seguito di una delocalizzazione al sud ha da una parte messo in mobilità più di 300 lavoratori ma dall'altra lavora con sindacati e Regione per ricollocare i lavoratori presso nuove imprese anche con incentivi economici.

Si tratta quindi di un contributo concreto per valorizzare la collaborazione e la responsabilizzazione delle parti sociali per la crescita e la tutela del lavoro.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)

Art. 7

(Modifica dell'art. 12 della l.r. 19/2007 – Raccordi tra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale)

Prestare attenzione alla persona significa anche integrare e sistemizzare i percorsi formativi dell'offerta statale con i percorsi di istruzione e formazione professionale a livello regionale.

Art. 8

(Modifica della l.r. 19/2007 - Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche)

La Lombardia ha creato un modello basato su fiducia, libertà e responsabilità, che riconosce la piena autonomia delle scuole e la libertà di scelta delle persone: la scuola, in particolare quella statale, è ancora troppo fortemente governata da una gestione burocratica che, regolando la vita della scuola in ogni dettaglio, ha portato allo sviluppo di una cultura attenta agli adempimenti formali ma che fa perdere di vista l'apprendimento e la crescita degli studenti. Per i docenti non esiste premio del merito né carriera interna: le scuole non hanno voce in capitolo sulla scelta degli insegnanti e ogni anno devono subire un turn-over come in nessun'altra realtà.

Occorre superare questo modello di scuola: oggi il reclutamento dei docenti, la loro assegnazione alle scuole, i percorsi di carriera, sono governati da meccanismi che mescolano precarietà e inamovibilità, senza un legame con le esigenze educative, con meriti e capacità.

Con questa proposta si consentirebbe alle scuole statali di reclutare il personale docente con un concorso di istituto che realizza l'incrocio diretto fra domanda e offerta: si tratterebbe quindi di una forma di valorizzazione dell'autonomia scolastica legata al progetto didattico di ciascun istituto. I criteri del bando di concorso per il reclutamento sono stabiliti dalla Giunta regionale previa intesa con il Governo.

L'accordo con il Governo punterà da un lato a valorizzare gli elementi fondamentali per garantire i livelli minimi di prestazione di un'offerta unitaria a livello nazionale e dall'altro a favorire un dinamismo che porti a una diversificazione di progetti didattici coerenti con i fabbisogni richiesti dai percorsi di istruzione successivi e dalle richieste del mercato del lavoro, anche locale.

Art. 9

(Valorizzazione del sistema regionale di alternanza scuola-lavoro)

Anche tale norma è volta a unificare le modalità di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale ed al riconoscimento dei crediti formativi, riconducendole ad una disciplina unitaria nell'ambito delle indicazioni regionali per l'offerta formativa, con riferimento alle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, ivi compresi gli interventi a sostegno della transizione scuola-lavoro (tirocini, apprendistato).

Si tratta di riconoscere il valore dei vari percorsi di formazione e di apprendimento lavorativo consentendone il riconoscimento, anche ai fini scolastici.

CAPO III

Ulteriori interventi a sostegno del capitale umano

Art. 10

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 33/2004. Banca dati degli studenti universitari)

La conoscenza è uno strumento essenziale per poter attuare politiche di governo: occorre integrare le conoscenze attuali sui percorsi formativi delle persone con quelle che sono detenute dal Ministero dell'Istruzione, università e ricerca per meglio finalizzare gli strumenti e le proprie azioni, in particolare connesse alle politiche di inserimento lavorativo dei giovani.

L'operazione è quindi finalizzata a monitorare, in linea con le disposizioni del d.lgs 196/2006, i tempi di inserimento lavorativo e lo stato occupazionale dei giovani iscritti al sistema universitario lombardo e non, nel caso dei residenti che frequentano atenei fuori dal territorio lombardo, in raccordo con le altre banche dati regionali, quali l'osservatorio del mercato del lavoro, le COB, l'anagrafe regionale degli studenti fino al secondo ciclo.

Art.11

(Modifiche alla l.r. 7/2004. Riforma della consulta delle professioni) e art. 12 (Abrogazione degli articoli da 6 a 10 del r.r. 1/2007)

L'ascolto è uno dei capisaldi delle politiche della Regione: le politiche possono essere orientate nella giusta direzione solo con il confronto attraverso, per esempio, il metodo del partenariato. Questo intervento legislativo deriva proprio dall'esigenza di semplificare e rendere più agile il funzionamento della Consulta delle professioni, organismo fortemente rappresentativo delle professioni regolamentate e non.

Art. 13

(Autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali - Attuazione della direttiva 2005/36/CE)

Le disposizioni danno attuazione al d.lgs. 206/2007, sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'interno dell'Unione europea, laddove - in relazione alle attività di cui al titolo III, capo III, dello stesso d.lgs - prevede l'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

Art.14

(Contratti di collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative della Regione)

La proposta interviene a sostegno delle iniziative a diretta regia regionale incentivando e favorendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati attraverso un'azione di governance del territorio con l'obiettivo di gestire e mettere a sistema contributi di natura diversa, in un'ottica di co-progettazione e co-costruzione delle politiche pubbliche.

L'intervento regionale in materia risponde pertanto all'esigenza, in un quadro di scarsità di risorse e di tagli ai trasferimenti statali, di utilizzare i più ampi spazi di manovra, in coerenza con l'attuale quadro normativo, per sostenere l'attrattività e la competitività del Sistema regionale.

L'attivazione di processi decisionali inclusivi e il rafforzamento di una sinergia virtuosa che avviene attraverso il dialogo con il partenariato pubblico e privato, il continuo coinvolgimento che Regione Lombardia produce sul privato, stimolandone e premiandone la creatività e canalizzandone la dinamica propulsiva delle eccellenze artistiche e imprenditoriali si risolve in un beneficio dell'intera compagine sociale.

Patti, accordi, progetti sono diretti alla finalità di immettere nella comunità, valorizzandola, la linfa creativa, progettuale dei modelli migliori che, nella società stessa, amplificano gli effetti benefici e producono risultati di virtuosa imitazione, di elaborazioni di valore artistico, economico e civile.

Nella consapevolezza di realizzare politiche in grado di condividere le scelte pubbliche con altre istituzioni, imprese, associazioni, cittadini del proprio territorio, si introduce la proposta di norma in esame che è espressione di una innovativa politica di crescita, che sviluppa la competitività di sistema, sensibilizzando risorse e capacità dei diversi stakeholders, con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione.

In questo quadro, il "dialogo" tra Regione Lombardia, gli enti del sistema regionale e i soggetti pubblici e privati trova espressione nei contratti di collaborazione, un utile strumento da adottare per garantire, tra l'altro, il migliore utilizzo delle risorse economiche.

In sintesi, la proposta:

- si fonda sul principio di promuovere e quindi valorizzare la partnership pubblica e privata nella realizzazione delle iniziative proprie dell'ente Regione, nella consapevolezza che coinvolgere soggetti pubblici e privati dà impulso alle politiche e rende più efficace la risposta che l'Istituzione offre ai propri cittadini;
- prevede di coinvolgere nel processo di valorizzazione di cui si discute, quali attori, anche gli enti del sistema regionale e in tale veste anche in qualità di gestori di apposito fondo in cui affluiranno i proventi relativi alle operazioni negoziali da essi concluse;
- abroga norme ormai desuete (legge regionale 26 luglio 1991 n 13) che, peraltro, prevedono sovrastrutture non essenziali.

Nel comma 1, allo scopo di favorire e sviluppare la sinergia tra soggetti pubblici e privati, si attribuisce alla Regione il ruolo di attore della promozione dei contratti di collaborazione per la realizzazione di iniziative di interesse regionale. Nel processo di promozione di cui si discute, anche agli enti del sistema regionale svolgono un ruolo strategico, nel senso che per la realizzazione di proprie iniziative, Regione affida agli enti del sistema regionale il ruolo di essere essi stessi parti degli accordi con il partenariato pubblico e privato. Il comma in esame rinvia poi ad apposito atto di Giunta regionale la definizione di linee guida che “governeranno” il processo, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia.

Il 2 comma prevede che i proventi in denaro derivanti dai contratti di collaborazione conclusi confluiscono:

- nel caso di iniziative attuate da Regione, in apposito capitolo di bilancio di cui all' UPB 3.4.10 “Introiti diversi” dello stato di previsione delle entrate e sono allocate all'UPB 4.2.2.187 “Azioni di comunicazione interna ed esterna” dello stato di previsione delle spese dell'esercizio finanziario del bilancio 2012 e successivi;
- nel caso di iniziative attuate tramite gli enti del sistema regionale, presso un fondo istituito con apposito provvedimento di Giunta presso gli enti medesimi. Allo stesso provvedimento è affidata la disciplina delle modalità di funzionamento del Fondo in argomento.

Il comma 3 abroga, a far tempo dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale, la legge regionale 26 luglio 1991, n. 13 (Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionale e di informazione della regione Lombardia).

TITOLO II

Misure per lo sviluppo del territorio

Gli articoli di legge dedicati alle politiche territoriali si prefiggono una molteplicità di obiettivi quali l'incentivazione alle bonifiche ambientali e il recupero dei fanghi di depurazione mediante il loro riutilizzo in agricoltura, l'impulso all'efficienza, alla riqualificazione energetica, alla diffusione delle fonti rinnovabili, la valorizzazione della mobilità elettrica, la prevenzione del rischio idrogeologico, l'incentivo alla ricostruzione edilizia e all'alienazione dei beni regionali, accumulati da un'idea di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile. Obiettivi cui tendere sia attraverso ulteriori semplificazioni procedurali, sia attraverso un più efficiente governo del territorio garantito, per esempio, assicurando l'aderenza alle politiche regionali delle misure di compensazione socioeconomica, ambientale e territoriale previste per le grandi strutture di vendita.

Azioni e misure che hanno inoltre l'obiettivo di sostenere l'innovazione e gli investimenti nel settore edilizio, leva dall'effetto moltiplicatore sul piano della crescita economica e occupazionale.

Agendo sempre per favorire la crescita economica, in una visione integrata delle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile del territorio, la Regione, attraverso il progetto di legge “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente”, mira inoltre a introdurre nuove

regole per rilanciare le costruzioni e favorirne l'ottimizzazione – anche energetica –, oltre a valorizzare il recupero e la ristrutturazione del patrimonio, in linea con gli indirizzi di contenimento del consumo di suolo e di promozione del recupero delle aree degradate e dismesse.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2007. Utilizzo dei fanghi in agricoltura)

La modifica alla norma in esame si rende necessaria per fare fronte agli esiti della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, del 3 maggio 2011 che, annullando la DGR n. VIII/9953 del 29/07/2009, rende necessaria una ridefinizione della norme in materia di recupero dei fanghi ed utilizzo dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue in agricoltura. In particolare, la norma è diretta a meglio definire i parametri che, in linea con la normativa comunitaria e nazionale, dovranno essere presi in considerazione al fine di predisporre i criteri integrativi della DGR n. 7/15944/2003, e necessari per procedere con le istanze autorizzative. La mancata presentazione della modifica normativa comporterebbe, da parte delle Province – stante la reviviscenza della succitata norma transitoria causata dall'annullamento della DGR VIII/9953/09 - il rigetto delle nuove istanze autorizzatorie per il recupero dei fanghi di depurazione mediante il riutilizzo in agricoltura, con elevate e non controllabili ricadute socio-economiche sia nel settore del recupero dei rifiuti, sia nel settore agricolo, anche con potenziali azioni di rivalsa da parte degli operatori dei settori nei confronti di Regione Lombardia.

La modifica alle norme in esame è diretta a meglio definire i parametri che, in linea con la normativa comunitaria e nazionale, dovranno essere presi in considerazione al fine di predisporre i sopramenzionati criteri integrativi della DGR n. 7/15944/2003. Si è poi valutato di fissare una data precisa entro cui predisporre l'atto regionale contenente i criteri integrativi. Questo non solo perché non appare oggi possibile rispettare il termine che era stato, a suo tempo, indicato dalla legge, ma anche per evitare che l'eventuale mancato rispetto della data indicata dalla legge per l'assunzione dell'atto deliberativo integrativo della DGR n. 7/15944/2003 si tramuti, di fatto, in una sospensione *sine die* delle istanze presentate; viene poi stabilito che, fino alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento deliberativo in itinere, la valutazione delle nuove istanze per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura eventualmente pervenute alle Province successivamente all'annullamento della d.g.r. n. 8/9953/09, nonché dei procedimenti relativi a domande per operazioni R10 avviati antecedentemente a tale data e non ancora conclusi, dovranno essere sospesi dai competenti uffici provinciali in attesa dei citati nuovi criteri. La suddetta sospensione non solo eviterà agli operatori economici di ripresentare nuovamente l'istanza di autorizzazione a seguito dell'assunzione del provvedimento attuativo regionale sopradescritto, ma ridurrà altresì i rischi di contenziosi, che potrebbero invece instaurarsi laddove, nell'attuale fase transitoria, le province opponessero dinieghi alle istanze degli operatori, invece di sospenderne il relativo iter procedimentale.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 21/2008 in tema di sale cinematografiche)

Il decreto legislativo 28/2004 qualifica le attività cinematografiche come attività “di rilevante interesse generale”. Alla luce di questo, si propone di modificare la legge regionale 21/2008 in materia di spettacolo al fine di riconoscere le sale e le arene cinematografiche, in presenza di specifici presupposti localizzativi e funzionali, come attrezzature di interesse generale. Il riconoscimento permetterà di ampliare e riqualificare la dotazione di servizi al cittadino favorendo nel contempo le attività di imprenditorialità connesse. Inoltre le strutture potranno essere inserite, come previsto dalla legge regionale 12/2005, in Programmi Integrati di Intervento volti a riqualificare aree del tessuto urbano.

Art. 17

(Disciplina dei titoli edilizi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011)

La previsione nasce dalla necessità di prevedere una disciplina "transitoria" per i titoli edilizi relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia, rilasciati/formati precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 27, comma 1, lett. d) l.r. n. 12/2005. In particolare, la norma *de qua* considera validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori sia i permessi di costruire che le d.i.a., relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia, rilasciati antecedentemente alla data del 30 novembre 2011 (data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale). Tali titoli abilitativi sono fatti salvi, purché la comunicazione di inizio lavori, che normalmente può essere data entro un anno dal rilascio del titolo (si veda art. 15, comma 2 D.P.R. n. 380/2001), sia protocollata entro il 30 aprile 2012. La previsione di un termine più breve (solo cinque mesi) rispetto a quello di un anno nasce da un'esigenza acceleratoria, onde evitare il prolungarsi degli effetti di salvezza prodotti dalla disposizione stessa. Appare evidente che tale norma non potrà "salvare" quei titoli edilizi oggetto di eventuale contenzioso giurisdizionale. Il secondo comma dell'articolo prevede l'introduzione all'art. 27, comma 1, lettera e) l.r. n. 12/2005 di una nuova fattispecie di intervento di nuova costruzione, che si realizza con l'integrale sostituzione dell'immobile esistente, attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio anche con diversa allocazione nel lotto e con diversa sagoma. La norma riconosce, inoltre, la possibilità di mantenere la volumetria dell'immobile che si va a sostituire indipendentemente dalla verifica con gli indici urbanistici previsti dallo strumento di pianificazione comunale.

Art. 18

(Disposizioni in materia di semplificazione urbanistico-edilizia)

Applicando le facoltà previste dall'art. 6 del Testo Unico per l'Edilizia per le regioni a statuto ordinario, gli interventi di riqualificazione energetica e di rimozione dell'amianto su immobili destinati ad un uso abitativo sociale potranno essere realizzati come interventi di edilizia libera. Questa disposizione permetterà una semplificazione volta a una notevole riduzione dei tempi di attuazione degli interventi garantendo sia l'incremento della sicurezza delle persone che il raggiungimento degli obiettivi di respiro comunitario relativi al risparmio energetico in edilizia.

La semplificazione introdotta consente una riduzione dei tempi di attuazione degli interventi, dando impulso alle attività del settore edilizio fortemente colpito dalla crisi.

Art. 19

(Interventi in materia di patrimonio pubblico. Modifiche alla l.r. 36/1994)

Il testo si propone di agevolare le alienazioni dei beni regionali da dismettere in modo da consentire a Regione Lombardia di determinarne le destinazioni funzionali e gli indici volumetrici. Si modifica la L.R. n. 36/1994 "Amministrazione dei beni immobili regionali" aggiungendo un articolo per consentire alla Regione di inserire nel Piano Territoriale Regionale (PTR) un elenco per individuare

i beni della Regione e delle società regionali da alienare, nonché la disciplina urbanistica da applicare agli stessi beni al fine di favorirne l'alienazione. La norma riconosce la competenza degli Enti Locali e potrà essere utilizzata anche in previsione di una futura attuazione del Federalismo Demaniale. L'articolo dà, altresì, facoltà alla Giunta Regionale di cogliere le opportunità offerte dalla normativa nazionale, con possibilità di promuovere programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici; si modifica ed integra la legge regionale n. 36/94, con l'intento di consentire l'utilizzo dei fondi immobiliari ad apporto di tipo privato (sostituzione dell'articolo 15 bis, l.r. 34/96).

Art. 20

(Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella l.r. 6/2010. Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)

1. Secondo la normativa vigente, le aziende della grande distribuzione adottano misure ed erogano contributi finanziari ai comuni per assicurare la sostenibilità socioeconomica, territoriale e ambientale delle grandi strutture di vendita. La norma puntualizza e rafforza il ruolo di governo della Giunta regionale di tali misure e contribuzioni, allo scopo di assicurarne l'aderenza alle politiche regionali e di indirizzarle a fini più generali di sviluppo sociale, economico, territoriale e ambientale. La disposizione è conforme al principio generale dell'ordinamento nazionale di cui all'art. 31, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Gli attuali criteri per valutare le istanze tese ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione o l'ampliamento di centri commerciali assegnano un'incidenza molto modesta agli aspetti relativi all'efficienza energetica dell'edificio e alla quota di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili. Inoltre, non prevede nulla per quanto riguarda la disponibilità di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai fornitori e ai clienti. Modificando ed integrando i criteri nel modo proposto, si intende dare un ulteriore impulso allo sviluppo di un'edilizia innovativa e alla diffusione delle fonti rinnovabili, riducendo gli impatti ambientali connessi sia alla climatizzazione dell'edificio sia ai mezzi di trasporto utilizzati dai fornitori. Inoltre, la diffusione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, darebbe un forte sviluppo al mercato di questi ultimi, favorendo la sostituzione dei veicoli più inquinanti.

Le strutture di vendita della Grande distribuzione, già esistenti, comportano dei grandi consumi energetici, connessi alle caratteristiche dell'edificio e degli impianti installati. La presenza dell'Energy Manager non è sufficiente a garantire una corretta gestione dell'energia, in quanto la sua attività non è necessariamente integrata con le politiche aziendali e resa visibile all'esterno. L'adozione di un sistema di certificazione consentirebbe di superare questo "stallo", introducendo processi di analisi, pianificazione, responsabilità, miglioramento continuo e comunicazione all'esterno, analoghi a quelli previsti dalle norme Iso 9.000, ISO 14000, Emas. La recente norma EN 16001 costituisce un valido riferimento e potrebbe costituire la base per redigere una norma regionale, più calata nel contesto lombardo. L'adesione ad un tale sistema di certificazione, seppure volontaria, dovrà costituire un obiettivo della Regione, in modo da ridurre i consumi energetici e favorire lo sviluppo di tecnologie innovative.

Art. 21

(Istituzione del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico)

Gli interventi promossi negli anni dalla Giunta regionale, volti alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, hanno visto la realizzazione di oltre 5250 interventi negli ultimi 20 anni, per totale di 1,26 Mld€.

Con la presente norma è prevista la costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico, finanziato attraverso i versamenti di importi compensativi proporzionali alla superficie di terreno soggetto a vincolo idrogeologico oggetto di mutamento di destinazione d'uso. Attraverso l'utilizzo di queste risorse diventa così possibile avere a disposizione risorse per attuare gli indispensabili interventi di prevenzione del rischio di dissesto dei terreni agricoli, dei quali si avverte sempre più la necessità.

Inoltre, è prevista l'emanazione di linee guida con l'obiettivo di dimezzare, da qui al 2020, il già eccessivo ritmo di consumo del suolo agricolo, risorsa indispensabile e non rinnovabile per la produzione di prodotti ad uso alimentare.

TITOLO III

Interventi in materia ambientale

Regione Lombardia, fin dall'approvazione del Piano per una Lombardia Sostenibile con i suoi interventi trasversali e verticali nel campo dell'energia, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture e delle reti, tende all'obiettivo di valorizzare il fattore "sostenibilità" come un'opportunità per rendere più competitivo il sistema lombardo. Il ricco pacchetto di interventi in materia ambientale che segue ha quindi lo scopo di accelerare gli investimenti e l'innovazione nel campo dell'economia verde, settore che già vede eccellere la Lombardia e le sue aziende su scala nazionale.

Gli strumenti legislativi in campo prevedono una serie di interventi tra loro integrati per monitorare la produzione dell'energia da fonti rinnovabili e incoraggiarne quindi lo sviluppo (a partire dai sistemi geotermici a bassa entalpia e a circuito aperto), per dare impulso alla edilizia sostenibile, per promuovere un'infrastrutturazione per la distribuzione dell'energia soprattutto a basso impatto e a elevata tecnologia, nonché per accelerare la bonifica dei siti contaminati. Azioni che vedono quindi nella sostenibilità ambientale e nel raggiungimento degli obiettivi energetici e di riduzione degli inquinanti stabiliti dal piano europeo sul clima non solo un fine, ma anche uno strumento per dare impulso alla "green economy", ai mercati di qualità lombardi e alla edilizia sostenibile (che, a sua volta, genera importanti ricadute innovative nei settori dell'impiantistica, dei materiali costruttivi e della ristrutturazione), promuovendo nuove opportunità lavorative in un campo che promette ulteriore sviluppo.

Interventi che prevedono azioni di programmazione e "monitoraggio", l'introduzione di una regolamentazione risoluta (come per la norma che anticipa al 2015 la costruzione di edifici a basso o nullo fabbisogno energetico, per la riforma del settore della distribuzione elettrica regionale e per il disciplinamento degli impianti a biomassa), la realizzazione di una meticolosa opera di semplificazione, aggiornamento, omogeneizzazione e abrogazione normativa e, infine, la creazione di meccanismi di premialità per gli interventi urbanistici di bonifica e per gli oneri istruttori per i procedimenti di AIA e VIA di quegli impianti industriali che rispondono a elevati impegni di gestione ambientale.

Art. 22

(Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003. Programma energetico ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in materia di fonti rinnovabili “FER”)

Regione Lombardia si è prefissata l'obiettivo sfidante di aumentare del 50% l'energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020, con particolare riferimento alla produzione di calore e di energia fotovoltaica. Per raggiungere questo obiettivo si è deciso di intervenire con alcune modifiche alla norma volte alla semplificazione e alla diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, dove per Regione Lombardia esistono notevoli margini di sviluppo in particolare per la produzione e l'uso efficiente del calore (pannelli solari, teleriscaldamento, pompe di calore, cogenerazione, ecc.) e per l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici.

L'istituzione del registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili è finalizzata a monitorare puntualmente l'andamento della produzione energetica da fonti rinnovabili, incluse le fonti che producono direttamente calore, a tutt'oggi censite solamente quando trattasi di grandi impianti. In questo modo sarà più facile misurare la distanza con gli obiettivi prefissati e programmare le necessarie misure. Inoltre, monitorando gli iter procedurali, sarà possibile verificare se alcune istanze sono bloccate o ritardate a causa di adempimenti burocratici non giustificati dalle norme vigenti. Il PEAR, fissando inoltre i target di penetrazione sul territorio lombardo delle diverse tecnologie e identificando le scelte prioritarie in materia di sviluppo delle reti e delle infrastrutture energetiche, contenimento dei consumi e gestione efficiente dei flussi energetici, definisce le linee strategiche di sviluppo energetico della Regione rispetto alle quali le imprese potranno orientare le scelte di investimento. Per la Regione Lombardia esistono notevoli margini di sviluppo in particolare per la produzione e l'uso efficiente del calore (pannelli solari, teleriscaldamento, pompe di calore, cogenerazione, ecc.) e per l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici.

In un'ottica di riduzione della produzione di rifiuti e di recupero e valorizzazione delle risorse rinnovabili, la Regione si prefigge di valorizzare energeticamente gli scarti di potatura provenienti dalla manutenzione del verde pubblico. Per questi ultimi, benché qualificati dal d.lgs. 152/2006 come rifiuti, lo stesso decreto non esclude la possibilità di una loro valorizzazione energetica, purché lo si faccia con processi che non danneggino l'ambiente e la salute umana. Allo scopo, la Regione intende fornire ai comuni, nel rispetto dei criteri ministeriali, le indicazioni necessarie affinché gli scarti di potatura non vengano assoggettati agli onerosi adempimenti, anche burocratici, previsti in materia di rifiuti e possano, al contrario, essere valorizzati come biomassa legnosa.

Art. 23

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 24/2006. Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)

L'art. 9 della direttiva 2010/31/CE prevede che gli Stati membri provvedano affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano “a energia quasi zero” entro il 2018, nel caso siano edifici di proprietà o di uso pubblico, ed entro il 2020 in tutti gli altri casi. La Regione si pone l'obiettivo sfidante di anticipare gli obblighi della direttiva al 2015, equiparando edifici pubblici e privati, perseguendo l'obiettivo di ridurre i consumi finali di energia - obiettivi inclusi nel Programma energetico di cui all'articolo 20 della presente proposta legislativa – e, conseguentemente, i costi e le emissioni connesse all'uso dei combustibili. La disposizione mira a dare un forte impulso allo sviluppo dell'edilizia sostenibile poiché stimola le innovazioni relative agli impianti e ai materiali costruttivi,

favorendo interventi di ristrutturazione edilizia radicali nonché di riqualificazione urbana vera e propria. Ne deriveranno maggiori opportunità per realizzare sistemi di produzione del calore centralizzati e infrastrutture per il risparmio idrico, contribuendo alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici.

Art. 24

(Modifiche al Titolo III della l.r. 26/2003 - Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica)

Ai sensi dell'art. 42 lettera b) dello Statuto, il Consiglio regionale autorizza la Giunta all'adozione di un regolamento di delegificazione che riveda la disciplina per la realizzazione e la gestione, sul territorio regionale, delle infrastrutture elettriche non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale. Allo scopo nel testo vengono stabiliti dal Consiglio i principi e le norme generali, nonché le disposizioni di legge da abrogarsi, ai quali la Giunta dovrà attenersi nella adozione del regolamento. Le finalità di revisione della norma sono riassumibili nel soddisfacimento delle esigenze di:

- riassetto della normativa regionale di settore obsoleta (l.r. 52/82) e necessitante di modifiche, integrazioni e adeguamenti ai nuovi disposti comunitari, nazionali e regionali intervenuti sulla materia;
- omogeneizzazione del processo decisionale degli enti locali e delle modalità per lo svolgimento del procedimento unico di autorizzazione, con la salvaguardia degli interessi dell'operatore elettrico e dei soggetti terzi;
- introduzione di procedure costruttive semplificate, mediante "un'applicazione selettiva" dell'istituto della SCIA;
- orientamento verso soluzioni realizzative a basso impatto ed elevata tecnologia;
- introduzione dell'obbligo di predisposizione dei piani annuali di sviluppo, di censimento e mappatura di tutte le reti;
- istituzione del catasto regionale degli elettrodotti.

L'intervento normativo proposto (previsione in legge e regolamento di delegificazione) riforma il settore della distribuzione elettrica regionale, per renderla più confacente alle aspettative di enti locali, operatori economici e collettività.

L'omogeneizzazione dei processi autorizzativi favorisce l'operatore elettrico, sia in termini temporali sia procedurali, con evidenti economie di scala. Inoltre, con l'infrastrutturazione razionale del sottosuolo (reti elettriche in cavo, anziché aeree), si introducono sgravi sugli oneri di concessione e semplificazioni nell'allocatione di reti di sotto-servizi da parte di altri operatori economici, vantaggi per la viabilità (in ragioni delle minori effrazioni del manto stradale), le attività commerciali e il microclima locale (minori emissioni per assenza di incolonnamenti di veicoli).

Il ricorso alla SCIA, seppur limitato ai casi esenti da vincoli (ambientali, paesaggistici, ecc.), semplifica la realizzazione di una miriade di interventi, con sgravi economici per l'operatore e procedurali per le amministrazioni delegate all'autorizzazione.

Il catasto, oltre che per scopi istituzionali della Regione, rappresenta un base dati assolutamente importante per gli operatori che si vedono ridotti i costi di monitoraggio ante opera e gli oneri di ripristino (danneggiamenti delle reti interrato, sistematiche nei casi di assenza di conoscenza puntuale del loro tracciato) post opera. Si evidenzia la funzionalità della disposizione per

l'attuazione completa della previsione della legge statale 36/2001 relativamente al catasto regionale delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Al momento, infatti, è formalmente istituita con legge regionale 11/2001 soltanto la parte di catasto regionale relativa agli impianti in radiofrequenza la cui gestione è affidata ad ARPA.

Per gli enti locali i volumi tecnici realizzati in concorso con l'operatore elettrico rappresentano una possibilità di sviluppo dei servizi della comunità del territorio, e una fonte di entrate alternative.

Prevista, infine, la disciplina sanzionatoria con specificazione delle fattispecie interessate e con determinazione degli importi dovuti, in caso di violazione delle stesse (le somme sono commisurate ai costi di scavo per il ripristino dello stato dei luoghi, pari a 80 euro/metro lineare).

Art. 25 **(Programma regionale del settore minerario)**

Le competenze relative al settore minerario sono state trasferite alla Regione dallo Stato a seguito della legge "Bassanini". Ad oggi manca una previsione legislativa circa la programmazione a livello regionale delle attività minerarie e questa assenza risulta essere fonte di incertezza per gli operatori e per la Pubblica Amministrazione, in quanto le istanze dei privati volte a sfruttare il patrimonio minerario generalmente non trovano previsione e rispondenza all'interno di specifici atti programmatici. La proposta di norma è quindi volta a regolamentare questo settore garantendo chiarezza di azione e uno sviluppo delle attività minerarie sul territorio regionale.

Viene quindi istituito un nuovo strumento di programmazione: il Programma Regionale del Settore Minerario, di durata decennale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 7/2010. Competenze regionali in materia di oli minerali)
La Regione esercita le competenze in materia di oli minerali, secondo le previsioni di cui alla legge 239/04 (legge Marzano). L'esercizio definitivo di nuovi impianti e modifiche sostanziali degli stessi attualmente è subordinato all'esito favorevole di una verifica di conformità al progetto approvato da parte di una Commissione tecnica, cui partecipano la Regione, i Vigili del Fuoco e l'Agenzia delle Dogane. Il funzionamento della Commissione risulta particolarmente complesso, sia per l'acquisizione della nomina dei partecipanti che per le implicazioni economiche e formali in fase di gestione dei lavori. In relazione alle funzioni della Commissione, di sola verifica della conformità dell'impianto, appare opportuno che la Regione possa acquisire una perizia giurata da parte di un professionista abilitato, con vantaggi procedurali e riduzione dei costi di funzionamento della Commissione stessa. L'espletamento della procedura di verifica, come attualmente condotta, penalizza fortemente l'operatore, sia perché deve assumere i costi di funzionamento, sia perché si ritarda l'avvio dell'esercizio definitivo dell'impianto per tempi medi di mesi sei.

La misura interviene pertanto in termini di economicità, tutela degli operatori, efficacia, efficienza, e semplificazione dell'azione amministrativa, garantendo lo stesso livello di verifica rispetto degli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza anche mediante attività di verifiche e controllo delle perizie giurate da parte dell'Autorità competente. In ultima analisi, la perizia, come per l'attuale collaudo, non sostituisce in alcun modo i collaudi e le verifiche delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline (Vigili del Fuoco, UTF, ARPA).

Art. 27

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente". Sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo)

A supporto dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, termiche in particolare, settore con ampio margine di sviluppo per le politiche energetiche sostenibili regionali, la proposta è volta a semplificare e a velocizzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la gestione di sistemi geotermici a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo (pompe di calore ad acqua di falda). Un intervento in questo settore consentirà di promuovere l'utilizzo delle risorse geotermiche contribuendo al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Giunta Regionale in merito al miglioramento della qualità ambientale in Lombardia riducendo le emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente. Altro aspetto di rilievo saranno le sicure ricadute positive al settore produttivo lombardo.

Art. 28

(Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 26/2003. Incentivi per la bonifica di siti contaminati)

Obiettivo della proposta normativa è la trasformazione di aree degradate e inutilizzate in aree destinate a sostenere uno sviluppo urbanistico. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente dei siti inquinati, la Regione, nel rispetto dei disposti tecnico-procedimentali stabiliti dal Codice dell'Ambiente (Parte quarta – Titolo V – d.lgs. 152/2006), ne promuove la realizzazione in capo al proprietario del sito oggetto di bonifica, non responsabile della contaminazione, attraverso agevolazioni sui parametri urbanistici che interessano l'area di proprietà. A tal fine si intende favorire il soggetto proprietario incolpevole dell'area contaminata e quindi gravata da una passività patrimoniale, perché intervenga ponendo in essere gli adempimenti necessari previsti dalla legge ai fini della bonifica dell'area, agevolando il recupero dei costi per l'intervento di risanamento ambientale, attraverso un incremento volumetrico e di superficie dell'area di proprietà già destinata dal PGT a riqualificazione e a recupero urbanistico.

Il Comune è il soggetto attivo delle scelte urbanistiche e titolare del procedimento autorizzatorio degli interventi di bonifica; è quindi l'attore principale chiamato a valutare l'opportunità di cogliere l'agevolazione novellata nella proposta normativa, ovvero "di concedere" al proprietario incolpevole l'incremento areale e volumetrico già previsto nel PGT, nel rispetto delle previsioni riqualificatorie dettate dallo stesso. Diversamente, qualora tale discrezionalità fosse posta in capo al proprietario incolpevole, ponendo nella sua facoltà decisoria l'incremento della superficie e della volumetria ammessa dal PGT, si potrebbero porre le condizioni per una squilibrata compravendita di aree contaminate a favore del soggetto incolpevole in virtù dell'incremento di cui trattasi, ma anche del soggetto responsabile dell'inquinamento. Quest'ultimo infatti potrebbe essere incentivato a vendere l'area contaminata ad un prezzo maggiorato rispetto ad un prezzo determinabile in considerazione del gravame insistente sull'area che è comunque inferiore al prezzo di mercato, venendosi così ad attuare un vantaggio economico in capo al soggetto colpevole di inquinamento. Circostanza non in linea sia con i disposti del legislatore statale, che obbliga "in primis" il responsabile dell'inquinamento a bonificare l'area, sia con i disposti comunitari del principio tutt'oggi valido e vincolante (anche se a volte purtroppo disatteso) del "chi inquina, paga".

Al comma 2 si dà mandato alla Giunta regionale per l'adozione di un atto di indirizzo che definisca le procedure attuative relative all'emanazione del provvedimento di approvazione e di autorizzazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa e permanente, nei casi in cui l'intervento sia soggetto a valutazione di impatto ambientale. Nell'ambito dell'iter procedimentale teso all'approvazione/autorizzazione del progetto di bonifica il legislatore statale dispone che tale atto provvedimentale sia sostitutivo del parere o assenso relativo alla valutazione di impatto ambientale. Ne deriva la necessità di un atto regionale che indirizzi gli operatori e gli enti coinvolti ad una chiara e precisa procedura amministrativa da seguire, che contemperisca e unifichi il procedimento di bonifica e il procedimento di V.I.A. in un unico percorso procedurale, teso all'emanazione dell'atto finale di approvazione del progetto di bonifica, comprensivo della determinazione di valutazione di impatto ambientale.

Art. 29

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 24/2006. Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera)

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, disciplinata dal d.lgs. 152/06 e s.m.i., è un atto necessario alla costruzione ed esercizio della quasi totalità degli impianti/attività industriali ed artigianali; sul territorio regionale si stimano in circa 30.000 le attività soggette a tale tipologia autorizzativa, per lo più ricadenti nell'ambito delle PMI. Con la L.R. 24/2006 è stata trasferita alle Province, dal 1° gennaio 2007, la competenza relativa al rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, mantenendo in capo alla Giunta il compito di stabilire le direttive per "l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite" all'interno del territorio lombardo. Regione Lombardia, in tal senso, ha già emanato provvedimenti volti a disciplinare la materia perseguendo il duplice obiettivo di semplificare i procedimenti autorizzativi e garantire una uniforme attuazione sul territorio. Le ulteriori azioni che la Regione intende perseguire, traendo spunto dagli ultimi aggiornamenti apportati alla normativa nazionale di riferimento (d.lgs. 128/2010), si inseriscono nel percorso di semplificazione già in atto, prevedendo in particolare misure volte ad ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione delle 'attività in deroga', prevedendo l'introduzione di ulteriori attività o l'estensione, tramite ampliamento delle attuali soglie, delle attività già in essere. L'intervento interessa principalmente il settore delle PMI e si pone l'obiettivo di fornire un impulso all'attività imprenditoriale, agendo sugli iter autorizzativi al fine di accorciarne i tempi istruttori, fornire chiari ed univoci riferimenti tecnico-normativi a livello regionale, semplificando l'attività delle autorità competenti; il tutto, naturalmente, senza alcuna alterazione rispetto alle vigenti garanzie di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2010 e all'articolo 8 della l.r. 24/2006. Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA e AIA)

Viene definita, al fine di premiare i progetti di impianti produttivi che prevedono interventi volti a contribuire agli obiettivi ambientali della Regione in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili e di monitoraggio delle maggiori emissioni ambientali, una riduzione degli oneri istruttori per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e per le istruttorie o per i controlli delle autorizzazioni integrate ambientali.

Art. 31
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/2006. Impianti a biomassa)

La legna da ardere costituisce un interessante combustibile alternativo ai fossili, rinnovabile, e il suo utilizzo permette di ridurre le emissioni di gas serra; tuttavia evidenze scientifiche certe attribuiscono alla combustione della legna un impatto molto significativo sulla qualità dell'aria e quindi sulle emissioni a scala locale. Le emissioni derivanti dalla combustione della legna in ambito domestico, rivestono un ruolo primario in Regione Lombardia (confermato dal recente aggiornamento dell'inventario delle emissioni INEMAR -novembre 2011) e rappresentano uno dei problemi principali per il risanamento della qualità dell'aria, sia per il PM10 che per altri composti tossicologicamente rilevanti (es. Benzo(a)Pirene, ma anche diossine).

La proposta, senza introdurre alcun divieto alla combustione delle legna ad uso domestico, equipara gli impianti in cui ciò avviene a quelli termici convenzionali, alimentati a combustibile gassoso o liquido già disciplinati dalla norma nazionale e regionale, al fine di:

- applicare le disposizioni previste dal D.M 37/2008 nell'installazione e manutenzione degli impianti (attualmente, le stufe e i caminetti possono essere acquistati e installati direttamente dall'acquirente, anche se non possiede nessuna nozione in merito al norme per la corretta combustione ed evacuazione dei fumi);
- prevedere la manutenzione periodica degli impianti, con particolare riferimento ai sistemi per l'evacuazione dei fumi.

La necessità di regolamentare tali apparecchi si pone per motivi di sicurezza (la corretta installazione e manutenzione di un impianto di combustione garantisce la corretta evacuazione dei fumi, previene l'inquinamento indoor e, in particolare, la periodica pulizia della canna fumaria, carica di fuliggine, previene gli incendi della canna stessa e del tetto), per motivi energetici (l'introduzione di un rendimento energetico minimo eleva le prestazioni energetiche, riducendo i consumi di legna) e per motivi ambientali (l'introduzione di prestazioni emissive minime consentirà di introdurre sul mercato apparecchi meno inquinanti). L'intervento di regolamentazione favorirà la diffusione di impianti più efficienti e sicuri, con benefici diretti sul mercato italiano (di qualità), a scapito di impianti economici ma poco efficienti prodotti all'estero, creando nuove opportunità di lavoro per gli operatori del settore (installatori e manutentori) che intendono crescere professionalmente, conseguendo l'abilitazione prevista dal D.M. 37/2008. Si stabilisce, infatti, che l'installazione e la manutenzione degli impianti termici civili alimentati a biomassa legnosa vengano effettuate da imprese abilitate e riconosciute dal DM 37/08, in recepimento anche di quanto disposto a livello nazionale dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 che, in particolare all'art. 15, stabilisce che "la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, (... omissis), è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37". Infine, l'estensione dell'ambito di applicazione del Catasto regionale degli impianti termici anche agli impianti alimentati a biomassa consente di monitorare gli impianti e la frequenza delle attività di manutenzione, con evidenti riflessi sotto il profilo della sicurezza, nonché di valutare in modo esaustivo i consumi di energia termica alimentati da fonte rinnovabile, quale è la biomassa legnosa.

TITOLO IV

Interventi in materia di infrastrutture e trasporti

Regione Lombardia considera il potenziamento della mobilità un volano per sostenere lo sviluppo del sistema economico lombardo. In particolare ha investito nel potenziamento e nell'integrazione delle infrastrutture e della qualità del servizio ferroviario regionale, motivo per cui nel 2011 è stata promossa la nascita di Trenord, primo operatore italiano specializzato in trasporto pubblico locale su ferro. Altrettanta attenzione è stata data agli investimenti per le infrastrutture autostradali, Pedemontana, Brebemi e Tem che, una volta a regime, colmeranno il divario tra la rete delle autostrade lombarde e quella delle altre regioni avanzate europee. Regione Lombardia ha inoltre sostenuto la mobilità dolce e quella sostenibile sia attraverso bandi per l'utilizzo della mobilità alternativa a quella privata e la realizzazione di piste ciclabili, sia con progetti per la diffusione del car sharing con veicoli elettrici e l'intermodalità innovativa delle merci.

Gli interventi normativi che seguono ricomprendono modifiche normative apportate ad alcune discipline regionali di settore in materia di trasporti e di opere pubbliche, dettate dalla necessità di semplificare ulteriormente procedure, procedimenti autorizzativi e strutture organizzative regionali, a beneficio dei cittadini, dello sviluppo infrastrutturale e della riduzione dei tempi di realizzazione, nonché dell'organizzazione interna dell'Ente.

Uno dei principali obiettivi perseguiti è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, conciliandolo, sempre in una chiave di sostenibilità e di rilancio della competitività, con l'incentivo allo sviluppo di nuove tecnologie (tra cui gli impianti di ricarica) per i trasporti, a partire dalla diffusione di autoveicoli ad alimentazione ecologica, garantendo contributi ad hoc per gli operatori dei taxi lombardi che contribuiranno al rinnovamento del parco auto, e incentivando la dotazione sul territorio di attrezzature per la circolazione e il controllo della mobilità pubblica.

La normativa intende poi innovare la disciplina sui trasporti eccezionali, introducendo il principio di silenzio assenso circa il parere degli enti locali cui appartengono le strade pubbliche, sgravando così le procedure per gli autotrasportatori. Un importante snellimento procedurale è previsto anche per i procedimenti autorizzativi legati alle infrastrutture ferroviarie di competenza diretta o indiretta di Regione Lombardia. Entrambe le norme saranno puntualizzate da linee guida successivamente emanate per via amministrativa.

Al fine di promuovere lo sviluppo delle infrastrutture autostradali e ridurre i tempi di realizzazione, sostenendo il concessionario regionale nei suoi investimenti, saranno poi considerati parte integrante dell'opera quegli interventi i cui margini operativi di gestione contribuiscono ad abbattere i costi dell'esposizione finanziaria dell'intera iniziativa. Allo stesso scopo si introduce un tetto di spesa per i costi delle opere compensative, proporzionati al costo dell'intera opera, con l'obiettivo di calmarne i costi. Le linee guida per l'applicazione di questo intervento saranno emanate dalla direzione regionale competente.

Infine, la normativa interviene sul Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici istituito per le funzioni di supporto riguardo gli interventi in opere pubbliche promossi e attuati dall'Ente, riorganizzandolo per semplificarne il funzionamento e abbatterne i costi operativi.

Art. 32

(Modifiche alla l.r. 11/2009. Interventi per la mobilità sostenibile e a favore della sicurezza. Disciplina in materia di trasporti eccezionali. Competenze del gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale)

La ratio dell'articolo è la tutela dell'ambiente e della salute di tutti i cittadini attraverso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative e autoveicoli alimentati con sistemi ecologici. E' noto, infatti, che autovetture esclusivamente a trazione elettrica, ibride/elettriche ed alimentate a metano contribuiscono all'abbattimento sempre maggiore dei livelli di inquinamento atmosferico.

Ne consegue la necessità di sviluppare non solo l'acquisto e la circolazione di mezzi ad 'emissioni zero', garantendo contributi specifici a tutti gli operatori del servizio taxi in Lombardia, ma anche incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie – tra le quali gli impianti di ricarica – al fine di dotare il territorio delle necessarie attrezzature per la circolazione ed il controllo della mobilità pubblica.

In particolare, essendo mutato il contesto di riferimento rispetto all'intervento di cui alla l.r. n. 10/2000 (ora confluita nella l.r. n. 11/2009) – con particolare riferimento al mercato che offre nuovi modelli di autovettura con dotazioni tecnologiche di motore elettrico o EREV (Electric extended range) il cui costo di acquisto risulta particolarmente elevato - appare necessario sostituire gli articoli vigenti con il testo proposto.

Ne deriva che i contributi in conto capitale concessi dalla Regione ai titolari di licenza taxi non saranno più sottoposti all'importo massimo di 6.000,00 euro, importo ormai superato dai prezzi di mercato, e saranno quantificati in relazione alle specifiche e documentate esigenze, nei limiti della percentuale massima del 50 per cento del costo di fatturazione. Restano naturalmente fatti salvi gli effetti di bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della modifica normativa.

Si intende inoltre innovare la disciplina in materia di trasporti eccezionali, attualmente contenuta nel Capo IV del Titolo II della l.r. 11/2009. Si segnala, in particolare, la modifica all'articolo 70, concernente l'attribuzione, alla Giunta, del potere di emanare delle linee guida che puntualizzino l'articolazione della disciplina, consentendo in tal modo una gestione più flessibile della stessa. Viene, inoltre, inserito, il nuovo articolo 72-bis, riguardante l'introduzione del meccanismo del silenzio assenso per l'espressione del parere da parte degli enti ai quali appartengono le strade pubbliche.

Infine, nell'ambito delle modifiche apportate alla l.r. 11/2009, si cerca di realizzare un maggiore snellimento procedurale relativamente a procedimenti autorizzativi legati alle infrastrutture ferroviarie attualmente in capo alla Regione (*ex art. 60 D.P.R. 753/1980, come modificato dal D.Lgs. 112/1998*) o in cui interviene la Regione (*ex art. 58 D.P.R. 753/1980*). Viene fatta salva la possibilità per la Regione di esprimere un parere obbligatorio e vincolante nei procedimenti che verranno individuati nelle linee guida approvate dalla Giunta.

La norma prevede anche che i proventi delle sanzioni rimangano al gestore che dovrà utilizzarli secondo quanto concordato con RL.

Art. 33

(Modifiche alla l.r. 9/2001. Ampliamento dei contenuti della concessione di autostrada regionale e costo delle opere e misure compensative)

Le proposte di modifica alla l.r. 9/2001 perseguono l'obiettivo dello sviluppo infrastrutturale, favorendo in tal senso il concessionario di autostrada regionale, che affronta onerosi investimenti per la realizzazione dell'opera. Si consente, infatti, che siano considerati parte integrante della stessa gli interventi i cui margini operativi di gestione possono contribuire all'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria dell'iniziativa complessiva.

Si prevede, inoltre, in analogia con quanto previsto dal D.L. 70/2011, come convertito dalla L. 106/2011, un tetto di spesa per i costi delle opere compensative con riferimento al costo dell'intera opera infrastrutturale con l'obiettivo di calmierarli.

Si rinvia poi a linee guida da emanarsi da parte della Direzione competente in tema di infrastrutture la definizione di parametri oggettivi per la determinazione delle risorse da ripartire tra i vari enti coinvolti, risorse identificate sulla scorta dei valori urbanistici e ambientali dei territori attraversati nonché sulla dimensione e tipologia delle opere da realizzarsi.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2007. Semplificazione del nucleo di valutazione)

Sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, si è ritenuto opportuno riorganizzare il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, l.r. 5/2007, per semplificarne il funzionamento e ridurre i costi operativi.

Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è stato istituito in RL in attuazione della L.144/99 per le funzioni di supporto nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dalla Regione. E' costituito ai sensi della L.R.5/07 da tre organi: Comitato di Indirizzo (dove sono presenti il Presidente e alcuni Assessori), Unità Tecnica Programmazione e Finanza (UTPF presso DG Presidenza) e Unità Tecnica Lavori Pubblici (UTLP presso DG Infrastrutture).

Il Comitato di indirizzo ha il compito di definire gli indirizzi per l'operato delle due Unità, l'UTLP esprime pareri tecnici su progetti cofinanziati da RL oltre il 50% e superiori a 7,5 mln€ (per valori inferiori il parere è delle STER), per progetti di ospedali superiori a 25mln€ e progetti di derivazioni idrauliche, l'UTFP esprime pareri su piani e programmi, su bandi di finanziamento (FRISL, ecc.), sui progetti FIP e PISL e su interventi in finanza di progetto.

La specifica proposta, innovando in modo significativo i contenuti della disciplina vigente, riguarda l'accorpamento delle due unità in un'unica Unità tecnica che assorbe i compiti dell'UTFP e UTLP, pur mantenendo il coordinamento congiunto della stessa tra il Direttore Generale della Presidenza e il Direttore generale competente in materia di opere pubbliche.

Si procede all'accorpamento delle due unità in un'unica unità tecnica determinando così una riduzione dei componenti ed un conseguente risparmio di risorse. Si è inoltre considerata l'appropriatezza delle valutazioni, considerando il fatto di far esprimere un organo tanto autorevole su progetti di scarsa rilevanza economica (estendendo il limite inferiore dei 25 mln€ non solo agli ospedali ma anche agli altri interventi infrastrutturali).

TITOLO V

Interventi per il governo del sottosuolo e per la diffusione sul territorio regionale della banda ultra-larga

Regione Lombardia contribuisce all'azione di riforma economica-sociale nel campo delle comunicazioni elettroniche e quindi alla crescita del paese, elaborando, con il presente intervento legislativo, una disciplina che intende agevolare, sotto il profilo amministrativo e tecnico, la realizzazione delle reti in fibra ottica, ovvero a banda larga ed ultra larga, le quali consentono all'utenza, costituita da impresa e privati, l'accesso veloce a internet e di usufruire così sia delle tecnologie informatiche evolute, sia dei servizi della società della informazione.

Dopo lo sforzo profuso in questi ultimi anni per l'abbattimento del *digital divide* da parte della Regione Lombardia, quest'ultima vuole ora dare impulso alla diffusione delle reti di ultima generazione (Next Generation Network – NGN), con velocità massima di 100 Mb, varando il Progetto BUL, che, in questa prima fase, si svolge con coinvolgimento degli enti locali in un processo di semplificazione amministrativa, di agevolazione delle attività di progettazione e di infrastrutturazione, e di impulso alla domanda di servizi digitali.

Il perseguimento di siffatte finalità passa, in primo luogo, attraverso l'istituzione di una vera e propria disciplina comunale del sottosuolo, incentrata sul censimento e la mappatura delle infrastrutture esistenti e la pianificazione dei futuri interventi infrastrutturali.

La mappatura del sottosuolo delle nostre città, da eseguirsi mediante un censimento delle infrastrutture già esistenti per l'erogazione dei servizi pubblici, costituisce un presupposto essenziale per una puntuale progettazione degli interventi. A queste attività devono provvedere non solo gli enti locali, ma soprattutto i concessionari dei servizi pubblici locali, che, nell'espletamento delle relative attività, provvedono a mantenere ed implementare le reti da loro gestite. I gestori saranno quindi onerati, in modo efficace, di un obbligo di comunicazione, funzionale all'accatastamento degli impianti esistenti. Il Catasto del Suolo integrerà, unitamente al già istituito Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) ed al Regolamento per l'uso del sottosuolo, la strumentazione dedicata che i Comuni devono adottare, affinché sia a disposizione degli Uffici del Sottosuolo.

Le condotte, i cunicoli e le tubazioni censite e mappate saranno pertanto poste a disposizione degli operatori delle comunicazioni elettroniche in modo gratuito, onde non aggravare i costi degli investimenti da affrontarsi per l'infrastrutturazione a banda ultra larga, realizzando un presupposto essenziale per la diffusione delle reti in fibra in aree svantaggiate, dove la domanda potrebbe non essere in grado di giustificare gli investimenti medesimi. Gli enti locali sono chiamati in tal modo a partecipare in modo indiretto, e senza aggravii di bilancio, a un progetto che invece consentirà loro di erogare, mediante il supporto informatico, i propri servizi, secondo quanto previsto dalla disciplina dell'amministrazione digitale, fino a individuare e sviluppare ulteriori servizi digitali innovativi per cittadini e imprese.

Venendo alle singole disposizioni, agli articoli 35 e 36 viene in pratica sintetizzato quanto sopra premesso, previo richiamo dell'articolo 5 del d.lgs. n. 259/2003 ("Codice delle comunicazioni elettroniche"), che, nel ripartire le competenze tra gli enti, attribuisce alle Regioni la potestà di dettare disposizioni in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga, onde favorirne la diffusione, anche in ragione della fondamentale importanza che rivestono ai fini dello sviluppo economico e del benessere sociale. In questa prospettiva, il presente intervento legislativo costituisce l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 37, ai fini della disciplina comunale del sottosuolo, definisce gli strumenti a cui è deputato il governo del territorio, individuandoli, come detto, nel PUGSS, nel Regolamento per l'uso del sottosuolo e nel Catasto del sottosuolo. Tali strumenti sono a disposizione dell'Ufficio unico del Sottosuolo.

L'Ufficio unico del sottosuolo, in base al disposto dell'articolo 38, dovrà essere istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dai Comuni che, nella loro autonomia e a secondo della dimensione dei propri apparati amministrativi, potranno concepirlo, ora come uno specifico settore o servizio, con competenza al rilascio dei titoli abilitativi, ora come un'articolazione dei settori e servizi già presenti (verosimilmente del settore o servizio di urbanistica o edilizia) nella struttura organizzativa dell'ente.

In ogni caso, all'Ufficio unico del sottosuolo spettano compiti ben precisi, riguardanti non solo la redazione e l'aggiornamento degli strumenti di governo del sottosuolo, ma anche l'istruttoria delle istanze abilitative per la posa delle infrastrutture. Si tratta di un'attività fondamentale per le finalità perseguite dal presente intervento legislativo, in quanto permetterà di coordinare i vari interventi, rendendo di fatto possibile la co-ubicazione e la condivisione delle infrastrutture, riducendo sia i costi dell'attività di infrastrutturazione sia i disagi (ai cittadini e all'erogazione dei servizi) indotti dall'esecuzione delle opere.

L'articolo 39 rinnova l'obbligo previsto, in capo ai comuni, di approvare il PUGSS, che, nonostante sia stato istituito, anche come allegato al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, non risulta ancora in dotazione alla totalità dei comuni lombardi.

La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) aveva promosso e stimolato l'attività di programmazione degli interventi del sottosuolo, stimolandone la disciplina. Tale disciplina si rinveniva ora nell'ambito del PUGSS, ora in appositi regolamenti all'uopo approvati, ora nel contesto di altri atti regolamentari (quali, ad esempio, il regolamento edilizio, il PRG, il regolamento dei servizi comunali, ecc.). L'articolo 40 intende sollecitare le amministrazioni che non vi abbiano ancora provveduto, a procedere ad approvare il Regolamento per l'uso del sottosuolo, onde disciplinare l'accesso al sottosuolo di tutti i soggetti che, per l'espletamento delle loro attività (in particolare per l'erogazione dei servizi a rete), devono accedere al sottosuolo ed infrastrutturarlo.

Il Catasto del sottosuolo costituisce la rilevante novità introdotta dall'intervento legislativo in commento, che, all'articolo 41, lo istituisce quale insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, anche in formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete. Si tratta di uno strumento di cui la Regione Lombardia conosce un'applicazione sperimentale, promossa dalla Direzione Generale Reti, per il tramite della piattaforma WebGis, utilizzata, fra l'altro, nell'ambito del Progetto Expo 2015.

Il Catasto del sottosuolo costituisce uno strumento funzionale a raccogliere, gestire e mettere a disposizione i dati riguardanti le infrastrutture a rete presenti nel sottosuolo, affinché i gestori dei servizi a rete, e quindi gli operatori delle comunicazioni elettroniche, possano accedervi e progettare efficacemente i loro interventi.

Per la compilazione del Catasto del sottosuolo è fondamentale l'ausilio dei concessionari dei servizi a rete che, gestendo le relative infrastrutture, possono fornire tutti i dati che permettono di identificarle nel loro posizionamento e dimensionamento. E' istituito pertanto a carico di detti soggetti un obbligo di comunicazione la cui omissione è punita, con l'applicazione di una sanzione

pecuniaria, proporzionale all'entità della rete, e di una sanzione accessoria, consistente nell'interdizione alla possibilità di eseguire nuovi interventi di posa.

Con l'articolo 42 esordisce il capo III, che regola direttamente gli interventi di posa delle infrastrutture funzionali alla diffusione della banda ultra larga, affrontando (e risolvendo) preliminarmente il problema della disponibilità dei beni funzionali all'esecuzione degli interventi infrastrutturali. La norma, in ossequio della normativa di rango statale, prevede che la Regione e gli enti locali mettano a disposizione degli operatori delle comunicazioni elettroniche i loro beni immobili, assumendo nel frattempo i provvedimenti necessari affinché i concessionari e gestori dei servizi pubblici mettano a disposizione le loro infrastrutture per la posa degli impianti a banda ultra larga. Il secondo comma dell'articolo 8 ribadisce le limitazioni, già previste dalla normativa nazionale vigente, nell'imposizione di corrispettivi ed altri oneri per l'occupazione dei beni pubblici.

L'articolo 43 intende agevolare il c.d. cablaggio verticale, che consiste nell'infrastrutturazione degli edifici condominiali o comunque composti da più unità immobiliari, abitate o utilizzate da potenziali utenti. Gli studi effettuati dagli operatori ai fini della diffusione della banda larga ed ultra larga ha individuato nel cablaggio verticale un momento fondamentale del processo di sviluppo delle reti in fibra ottica. In questa prospettiva, il legislatore nazionale, all'articolo 2 del d.L. n. 112/2008, ha stabilito che i fornitori di reti a banda larga possano procedere al c.d. cablaggio verticale degli edifici anche in assenza di una richiesta d'utenza. L'articolo in commento si pone nel solco della disposizione nazionale, imponendo alle amministrazioni comunali un'integrazione dei loro regolamenti edilizi, con la previsione che, negli interventi di nuova costruzione, piuttosto che di ristrutturazione, si imponga ai progettisti e all'impresa di apprestare strutture in grado di ospitare gli impianti a fibra ottica. Il fornitore di rete potrà quindi procedere agevolmente all'effettuazione del c.d. cablaggio verticale, consistente nella posa di un armadio, nei locali alla base dell'edificio, di un cavo in fibra ottica verticale e di diramatori a ciascun piano del fabbricato. La cablatura degli edifici consentirà agli operatori di rivolgere le proprie offerte all'utenza, la cui richiesta di servizi darà impulso alla c.d. *delivery*, consistente nell'attestazione della linea secondaria dell'operatore presso l'armadio al piede dell'edificio, nonché nel collegamento del diramatore al piano dell'utente con la borchia posata presso l'unità immobiliare di quest'ultimo.

La Regione Lombardia, ai fini di una rapida diffusione della banda ultra larga, intende garantire la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'abilitazione degli interventi di posa delle reti in fibra ottica. A tal fine, l'intervento legislativo, all'articolo 44, affianca al procedimento abilitativo dell'articolo 88 del d.lgs. n. 259/2003 (l'autorizzazione) e a quello dell'articolo 2 d.l. n. 112/2008 (la denuncia di inizio attività - DIA), quello della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), già regolata in via generale dall'articolo 19 della Legge 241/90, nel testo novellato nel corso del 2010.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche elabora una serie di procedimenti abilitativi, senza precludere la possibilità che, a livello locale, siano istituiti *iter* diversi, purché dal contenuto ulteriormente semplificato. Di qui, l'indicazione della SCIA, che trova la propria legittimazione anche nei principi di massima semplificazione sanciti dalla decretazione d'urgenza dell'attuale Governo, per favorire l'avvio di attività produttive e quindi la ripresa economica.

Infine, gli enti locali, come altro contributo al Progetto BUL, possono favorire la diffusione della banda ultra larga, divenendo utenti della medesima per l'erogazione dei propri servizi, in attuazione di quanto a suo tempo previsto dal Codice dell'amministrazione digitale. In siffatta prospettiva, l'articolo 45 individua una serie di servizi che potranno essere resi mediante la rete in fibra, in tal modo innescando una sorta di meccanismo virtuoso, giacché il privato, per accedere ai predetti servizi, dovrà a sua volta divenire utente degli operatori della banda ultra larga.

TITOLO VI

Disposizioni in materia di semplificazione, digitalizzazione e competitività

Regione Lombardia da anni fa dell'efficienza e della semplificazione non solo un modello cui improntare la propria organizzazione, ma anche una leva per favorire lo sviluppo del sistema economico lombardo, come riconosciuto dalla riduzione media dei tempi di pagamento alle imprese a meno di 60 giorni. Allo stesso modo Regione Lombardia ha investito sulla carta regionale dei servizi facendone uno strumento per facilitare e agevolare nel quotidiano il rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. L'attuale legislatura, in particolare, è caratterizzata da un'attenzione alla semplificazione e alla digitalizzazione testimoniata non solo dalla istituzione di un assessorato ad hoc, ma soprattutto dalla creazione dell'agenda di governo "Lombardia Semplice" e dal lavoro della Task Force "Zero burocrazia", canale di ascolto diretto e di recepimento di contributi con il settore delle imprese, che agisce da impulso continuo alle azioni di governo nel settore. Il sostegno più diretto alla competitività delle imprese, assicurato peraltro da una legge regionale ad hoc, vede da sempre Regione Lombardia spendersi sia con pacchetti di misure e azioni coordinate per rilanciare gli investimenti e l'innovazione, sia con interventi per rafforzare il sistema delle garanzie e garantire la liquidità delle imprese.

Le norme trasversali che seguono in materia di semplificazione, digitalizzazione e qualità dei servizi pubblici mirano in particolare a ridurre ulteriormente il carico burocratico sul sistema delle imprese, favorendo l'uniformità di applicazione delle norme e delle procedure e l'informatizzazione di ogni flusso di comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni competenti, con l'obiettivo di sostenere la competitività del sistema lombardo.

E' previsto il rilascio del patrimonio di dati pubblici in formato aperto (open data), in modo da renderne libero l'accesso e il riuso quale risorsa strategica per lo sviluppo di servizi e applicazioni da parte di aziende e società.

Le norme si propongono poi di valorizzare la CRS per l'identificazione univoca dei cittadini e l'utilizzo della firma digitale, e di migliorare la qualità dei servizi pubblici adottando livelli minimi e introducendo forme premiali per la destinazione dei trasferimenti regionali.

Previsto inoltre l'impegno ad attuare il programma di semplificazione "Agenda Lombardia Semplice", collegato e coerente con gli strumenti di programmazione regionale. Sul versante della digitalizzazione Regione Lombardia si impegna ad attuare uno specifico programma operativo, "Agenda Digitale Lombarda", ugualmente coerente con gli strumenti di programmazione. Previsti inoltre brevi stage formativi presso aziende private per i funzionari regionali al fine di raccogliere ulteriori elementi utili alla semplificazione delle procedure amministrative.

Sono inoltre introdotte specifiche disposizioni attuative dello Small Business Act per contenere gli oneri amministrativi e razionalizzare i controlli previsti dalle disposizioni regionali per le micro e piccole imprese e le aziende agricole e agroalimentari.

Il capitolo accoglie quindi norme direttamente rivolte al rilancio della competitività in un momento di crisi, con l'obiettivo di sostenere soprattutto le piccole e medie imprese lombarde attraverso l'accesso agevolato agli appalti "sotto soglia", per facilitare l'ottenimento di garanzie a fronte dell'erogazione di contributi pubblici e per valorizzare le funzioni del partenariato e degli strumenti di governance dei distretti del commercio. Per accrescere l'attrattività degli investimenti sul territorio, l'innovazione e la crescita internazionale delle filiere produttive, in un'ottica di sostenibilità ambientale, i comuni individueranno le aree destinabili a insediamenti in grado di produrre sviluppo, consentendo a Regione Lombardia una mappatura delle aree attrattive del territorio regionale fino a creare vere e proprie "offerte di attrattività per le imprese" che saranno quindi messe "in rete".

Ulteriori misure per la competitività, a partire dalla promozione di un innovativo sistema di collaborazione partecipata e digitale per le aziende lombarde, finalizzato a "mettere in rete" conoscenze, talenti e opportunità, saranno previste con atto amministrativo.

Si prevede, infine, la possibilità per Regione Lombardia di prorogare annualmente le modalità di applicazione del patto di stabilità territoriale.

Art. 46 **(Atti Generali di Semplificazione e Digitalizzazione)**

Semplificare l'azione amministrativa vuol dire rendere più chiaro, facile, comprensibile e snello il funzionamento dell'Amministrazione pubblica: un'amministrazione pubblica che impara a essere vicina ai propri cittadini diventa un motivo di orgoglio e di fiducia per i cittadini stessi e le imprese, anche in una chiave di attrattività di nuovi investimenti dall'estero.

La semplificazione amministrativa non è dunque un fine, ma un mezzo per migliorare il rapporto con i cittadini, i soggetti economici, le formazioni sociali e di tutti coloro che operano all'interno del sistema amministrativo stesso.

La digitalizzazione delle procedure regionali (processo già in atto da vari anni), è strettamente connessa alla tematiche della semplificazione e costituisce una vera e propria riforma della gestione dell'attività amministrativa che punta sia a una riduzione della spesa pubblica, in termini di risparmi diretti e indiretti (tempo, efficienza, ...), sia a far nascere una nuova produttività all'insegna di un'organizzazione mirata cogliendo le opportunità per migliorare i processi interni e creare un diverso rapporto con i cittadini.

Con questo articolo, Regione Lombardia riconosce un ulteriore rilievo sia alla semplificazione che alla digitalizzazione, anche dal punto di vista programmatico, prevedendo che la Giunta Regionale adotti un atto generale di semplificazione, denominato "Agenda Lombardia Semplice", ed un atto generale di digitalizzazione, denominato "Agenda Lombardia Digitale", entrambi da costruirsi attraverso il metodo del confronto con i soggetti esterni

Queste tematiche, infatti, devono partire da uno stretto confronto con i cittadini e le imprese: occorre ascoltare e coinvolgerli nel modo di impostare progetti e servizi, perché sono loro i primi utilizzatori.

Per attuare le Agende si potrebbe utilizzare quanto già realizzato, o in corso di realizzazione, da parte di Regione Lombardia e di altri soggetti pubblici e privati sul fronte della semplificazione e della digitalizzazione per ottenere maggior efficienza ed efficacia, a costo zero, nelle varie politiche di settore (sanità, trasporti, scuola, sociale, ambiente, etc.).

In particolare, temi trasversali che possono dare forti ritorni, sono quelli dell'alfabetizzazione digitale e della creazione di nuove competenze professionali nella filiera dell'ICT, dell'integrazione e valorizzazione delle banche dati pubbliche per far diminuire il carico di adempimenti informativi a carico di cittadini e imprese, dell'utilizzo delle reti a banda larga, dello sviluppo di servizi digitali soprattutto nel campo del welfare, del mercato del lavoro e della competitività.

Art. 47

(Proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e le piccole imprese)

Lo “Small Business Act” costituisce una fonte primaria nell'impostazione delle politiche industriali regionali: riconoscere il ruolo centrale delle PMI nell'economia lombarda vuol dire essere in grado di dare risposte al nostro tessuto imprenditoriale costituito per il 92% da MPMI.

Con questo articolo si recepisce un capitolo importante di questo documento, ispirato al principio del “Pensare anzitutto in piccolo”: l'introduzione della proporzionalità degli adempimenti verso le micro e le piccole imprese, rispetto a quelle con strutture organizzative più complesse, consente di ridurre e contenere gli oneri amministrativi, previsti dalle disposizioni regionali vigenti, gravanti sulle imprese stesse. La riduzione, ove possibile, deve essere attuata in proporzione alla dimensione e al settore dell'impresa.

Art. 48

(Linee guida, attività di orientamento e affiancamento all'applicazione di nuove disposizioni normative e amministrative per le imprese)

Nell'ottica della semplificazione delle misure a carico delle imprese, la norma risponde alla necessità di uniformare a livello regionale le modalità di applicazione delle varie procedure.

Con la norma si dà mandato alla Giunta di assumere apposite azioni per prevedere che i provvedimenti che introducono o modificano procedure a carico di imprese, siano corredati da testi esplicativi e, eventualmente, da strumenti di affiancamento per facilitarne l'applicazione e garantire omogeneità di comportamento sull'intero territorio regionale.

Art. 49

(Stage formativi del personale regionale presso imprese private)

La ratio di questa disposizione – mutuata da alcune esperienze già in atto in altri Paesi comunitari come la Danimarca – consiste nell'opportunità che funzionari pubblici che operano su tematiche inerenti o impattanti sulle imprese possano, attraverso lo strumento dello stage, essere impiegati

nelle aziende stesse in maniera da verificare in modo diretto le modalità e l'impatto delle procedure amministrative gravanti sull'impresa e i relativi oneri.

Questa procedura è anche finalizzata a raccogliere elementi utili per proporre nuovi interventi di semplificazione.

Art. 50
(Informatizzazione delle comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni)

La ratio della norma è quella di realizzare la completa informatizzazione delle comunicazioni tra P.A. A tal fine, la Giunta si impegna ad adottare le determinazioni tecniche per favorire l'informatizzazione delle comunicazioni, l'utilizzo di modulistiche compilabili on-line e i sistemi di interscambio in cooperazione applicativa.

Art. 51
(Accessibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico)

La ratio del comma 1 è quella di favorire la disponibilità di accesso al patrimonio informativo pubblico sia da parte delle PA che degli operatori privati. A tal fine la si prevede l'adozione di specifiche determinazioni tecniche per consentire l'utilizzo in formato aperto dei suddetti dati.

Il comma 2 prevede l'attuazione delle disposizioni del CAD in materia di riuso delle soluzioni informatiche.

Art. 52
(Iniziative per la digitalizzazione attraverso la Carta Regionale dei Servizi - CRS)

La norma promuove la valorizzazione della CRS (Carta Regionale dei Servizi) al fini di assumere la doppia valenza di strumento di identificazione e di firma digitale, garantendo nel contempo standard uniformi nell'identificazione on-line dei cittadini.

Art. 53
(Qualità dei servizi pubblici)

La norma mira a introdurre livelli minimi della qualità dei servizi erogati direttamente, attraverso gli Enti e le Società del Sistema Regionale o da Enti locali a cui ha conferito specifiche funzioni. Si preveda una successiva individuazione di strumenti di garanzia e meccanismi di misurazione e controllo dei servizi in argomento, con il coinvolgimento delle CCIAA, delle associazioni di rappresentanza delle imprese e delle associazioni di tutela dei consumatori.

Art. 54
(Modifiche alla l.r. 73/1989. Semplificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane)

Regione Lombardia, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri amministrativi, ha inteso razionalizzare il sistema di iscrizione delle imprese artigiane, superando le procedure attualmente disciplinate con la l.r. n. 73/1989, esercitando la propria potestà legislativa esclusiva in materia ai sensi della riformulazione dell'art. 117 comma 4 della Costituzione.

Si tratta quindi di una norma di semplificazione concreta con forti ricadute e impatti positivi sul mondo dell'artigianato, rappresentato da una miriade di PMI che rappresentano uno dei punti di forza del sistema imprenditoriale lombardo dando lavoro a quasi il 20% degli addetti lombardi.

A tal fine, il provvedimento in oggetto, prevedendo la soppressione dell'Albo Artigiani, delle CPA e della CRA, conferisce in capo alle Camere di Commercio le funzioni relative all'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al registro delle imprese ivi comprese l'istruttoria inerente l'accertamento dei requisiti per lo svolgimento dell'attività artigiana (Art.1).

In particolare, a seguito del suddetto intervento le Camere potranno effettuare nella sezione speciale del registro delle imprese una unica annotazione che avrà natura costitutiva ai fini della concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi (Art.3)

Le funzioni amministrative relative agli accertamenti e ai controlli ai fini del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività artigiana restano in capo alle Amministrazioni comunali che possono procedere all'irrogazione delle relative sanzioni (art.11)

Al fine di coordinare le funzioni svolte dalle Camere, nonché di mantenere una interlocuzione diretta con le associazioni di categoria è prevista l'istituzione di una Consulta tecnica per l'Artigianato quale strumento regionale di governance e di consultazione (art.13) che prevederà il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza del settore.

Tale intervento, pertanto, persegue i seguenti obiettivi:

1. Semplifica il processo relativo all'iscrizione delle imprese all'albo artigiani/Registro imprese
2. Valorizza le competenze degli attori del sistema
3. Riduce gli oneri amministrativi a carico delle imprese
4. Introduce l'utilizzo sistematico di ausili informatici per la gestione dei dati di interesse

Art. 55

(Appalti per favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese)

La finalità dell'intervento è quello di dare attuazione a livello regionale ai principi dello "Statuto delle imprese" (Legge n. 180/2011) incentivando l'accesso delle MPMI agli appalti attraverso modalità che saranno oggetto di successivi provvedimenti amministrativi (ad es. previsione del frazionamento degli appalti per lotti funzionali e lavorazioni, ossia suddivisi per tipologia del lavoro).

L'intervento cerca di operare un bilanciamento tra i principi comunitari di parità di trattamento e concorrenza ed il principio dello Small business act "Pensare anzitutto in piccolo", predisponendo un sistema di premialità per le aziende che attivino strumenti utili ad incrementare l'accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici secondo i criteri di seguito meglio specificati:

1. Sostenibilità ambientale: le forniture di manodopera e di materiali finalizzati agli appalti che favoriscano il "chilometro 0" diminuendo gli spostamenti e sgravando la rete di trasporti permettendo un abbattimento delle emissioni e dei costi sociali. Incentivo derivante dall'esecuzione dell'opera nel territorio in cui abitualmente opera l'impresa.

2. Suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche: finalizzato a consentire alla stazione appaltante di aver un controllo immediato dell'esito del lavoro favorendo nel contempo l'accesso agli appalti delle MPMI.
3. Tutela del lavoro e dei lavoratori: la partecipazione delle MPMI favorisce l'utilizzo di risorse umane all'interno delle imprese garantendo una qualità del lavoro più elevata anche sul versante della tutela della salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Art. 56

(Garanzie - Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, recante “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”)

La norma applica concretamente i principi dello Small Business Act in un contesto per cui la prestazione di garanzie fideiussorie vero le MPMI è particolarmente gravosa, soprattutto a causa della forte incidenza sul patrimonio bancario. L'opportunità di introdurre tale semplificazione nella contesto “limitato” dei bandi a sostegno della competitività delle imprese (resta ferma, per gli altri casi, l'applicabilità dell'art. 28-ter della legge regionale 31 marzo 1978 , n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”), nasce, altresì, dalla constatazione che i comportamenti assunti in passato dalle aziende lombarde beneficiarie dei contributi regionali è stato particolarmente virtuoso. La norma contempera, altresì, la suddetta finalità con l'esigenza di tutela dell'amministrazione regionale, anche in considerazione del fatto che l'ambito di applicazione della disposizione riguarda misure destinate a finanziare progetti di business aziendale. Infine, la disposizione chiarisce, anche in armonia con il quadro normativo nazionale di riferimento, la possibilità per le MPMI di ottenere garanzie da parte del sistema dei confidi.

Art. 57

(Distretti del commercio)

Il commercio rappresenta un settore imprescindibile del mondo economico lombardo.

Dopo che in questi anni si sono messi in atto politiche ed azioni in grado di sostenere la competitività delle imprese, da un lato, e la funzione sociale e aggregativa nel contesto territoriale, dall'altro, la norma punta a dare un riconoscimento giuridico ai distretti del commercio che rappresentano quindi una forma innovativa di aggregazioni e rete di imprese

I Distretti del commercio, infatti, costituiscono l'esperienza più originale e innovativa del modello distributivo lombardo, e sono nati come uno strumento di valorizzazione di un territorio (singolo Comune o aggregazioni di più Comuni) in cui la rete del commercio svolge un ruolo di protagonista e consente una sinergia pubblico-privato.

I 199 Distretti coinvolgono 796 comuni, con una popolazione complessiva di 7 milioni di cittadini lombardi, con 90.963 imprese commerciali al dettaglio di vicinato (80% dell'intero territorio lombardo), 5869 medie strutture di vendita (73%) e 328 grandi strutture di vendita (70%) e negli ultimi anni hanno portato un investimento di 220 milioni di euro con un contributo regionale di 62,5 milioni di euro

Sostenere il commercio vuole quindi dire sostenere il rilancio del ruolo dei Distretti che deve partire da una ripresa del valore del partenariato, attuato attraverso gli Accordi di Distretto e le forme di governance individuate, con la responsabilizzazione di tutti i soggetti sottoscrittori.

La disposizione ha proprio l'obiettivo di valorizzare e rafforzare queste funzioni di partenariato, dando una precisa cornice normativa di riferimento per la migliore composizione di tutti gli interessi implicati e, inoltre, consente di predisporre soluzioni innovative alle problematiche connesse alla recente normativa statale in materia di liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali.

Art. 58

(Integrazione dell'art. 3 della l.r. 1/2007. Iniziative per l'attrattività degli investimenti)

La programmazione regionale ha il compito di valorizzare gli sforzi dei singoli imprenditori, coniugandoli con lo sviluppo di un sistema di relazioni di filiera capace di stimolare l'innovazione e la crescita internazionale. Gli obiettivi della programmazione sono, pertanto, da un lato promuovere innovazione e apertura per la crescita sostenibile e dall'altro favorire gli investimenti accrescendo l'attrattività del sistema lombardo.

Con questa norma sarà richiesto ai comuni di individuare le aree destinabili a insediamenti in grado di produrre sviluppo e occupazione e consentendo così alla Regione una mappatura di tutto il territorio regionale, correlando le aree di "offerte di attrattività", intese come scomputo oneri, infrastrutture, servizi per le imprese, collaborazioni con centri di ricerca o istituti scolastici in loco, recupero di aree dismesse, ecc.

Le "offerte" pervenute saranno messe in "rete" da Regione Lombardia, che provvederà alla massima diffusione: ciò consentirà sia di mettere in concorrenza i singoli comuni, migliorando le qualità dell'offerta attrattiva, sia di presentare all'esterno le varie possibilità che il nostro territorio offre.

Art. 59

(Modifica dell'art. 4 della l.r. 31/2008 – Istituzione del registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA))

La proposta risponde all'esigenza di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura, comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore. In particolare, si prevede l'istituzione del RUCA, quale parte integrante dell'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali.

Art. 60

(Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)

Si prevede l'adozione, nell'ambito del piano triennale della prevenzione veterinaria, di misure finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di controllo così da ridurre gli oneri per le imprese che non derivino dalla normativa comunitaria.

Anche al fine di favorire lo sviluppo delle esportazioni, si prevede, inoltre, la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo di modelli di produzione in grado di assicurare il soddisfacimento dei criteri di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria.

Art 61

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 11/2011 in tema di patto di stabilità territoriale)

Regione Lombardia, mediante l'applicazione del patto di stabilità territoriale, cede, in maniera sussidiaria, una quota del proprio obiettivo finanziario relativo al patto di stabilità ai Comuni e alle Province per consentire loro di spendere parte dei residui di cassa in investimenti sul territorio, contribuendo alla ripresa economica facendo lavorare le imprese del territorio.

La disposizione in oggetto inserisce il comma 3-bis alle attuali disposizioni in tema di patto di stabilità territoriale con l'obiettivo di semplificarne e razionalizzarne la disciplina.

Viene, infatti, consentito alla Giunta regionale di effettuare un proroga annuale delle modalità applicative del patto di stabilità territoriale, previa intesa ANCI Lombardia e UPL, nel rispetto dei contenuti sostanziali dell'Intesa siglata con i medesimi soggetti.

Art 62

(Modifiche alla l.r. 18/2010. Attribuzione al Difensore regionale delle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza) e art 63 (Abrogazione della l.r. 6/2009 istitutiva della figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'infanzia e l'adolescenza)

Con la modifica della legge 18/2010 (Disciplina del Difensore regionale) si propone di provvedere sia alla semplificazione del corpus normativo regionale, sia ad una razionalizzazione di funzioni e risorse attribuendo le funzioni del Garante regionale per l'infanzia – istituito con la legge regionale n. 6/2009 e non ancora nominato – al Difensore regionale.

Infatti, la figura del Difensore regionale si presta, per le funzioni che già svolge, ad assumere meglio di ogni altra, tali compiti.

Precisamente, il Difensore regionale già, in base all'art. 8 della l.r. 18/2010, provvede alla “difesa” degli interessi e dei diritti di soggetti “deboli” quali i detenuti e gli anziani e inoltre si prevede già anche un raccordo della propria attività con quella del Garante per l'infanzia.

Art 64

(Abrogazione dell'art. 179 della l.r. 31/2008 in tema di irricevibilità dei ricorsi gerarchici avverso atti adottati da enti locali)

L'intervento è conseguente alla reintroduzione, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 25/2011 di modifica della l.r. 31/2008, dell'istituto del ricorso gerarchico avverso gli atti delle province e comunità montane riguardo all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

PROGETTO DI LEGGE

“MISURE PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE”

TITOLO I

Misure per il sostegno del capitale umano

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 22/2006. Tirocini)

1. L'articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Tirocini)

1. La Regione, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali previsti dalla normativa statale e delle proprie competenze nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione e delle politiche del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, disciplina le tipologie e i criteri per la realizzazione dei tirocini.”

Art. 2

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 22/2006. Bottega-Scuola)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) le parole: “l'individuazione dei profili professionali per i quali attivare i percorsi formativi, le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi,” sono soppresse.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 22/2006. Apprendistato)

1. L'articolo 20 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è sostituito dal seguente:

“Art. 20

(Apprendistato)

1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato, ai sensi della disciplina statale.
2. La Regione riconosce il valore educativo e formativo del lavoro, valorizzando il sistema regionale dell'alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e le imprese finalizzato ad adeguare l'offerta formativa pubblica ai reali bisogni di competenze dei sistemi produttivi locali. A tal fine agevola la contrattazione collettiva di secondo livello per il riconoscimento della retribuzione percentuale e progressiva dell'apprendista sulla base dell'attività lavorativa svolta in azienda.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, definisce gli standard minimi relativi all'offerta pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).
4. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 167/2011, in accordo con le

associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti tecnici e professionali per il conseguimento, rispettivamente, di titoli di livello universitario, compresi i dottorati, i diplomi di tecnico superiore e i diplomi di scuola secondaria superiore.”

Art. 4

(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 22/2006. Istituzione del Fondo regionale per il diritto all’apprendimento lungo l’arco della vita della persona. Disposizioni in materia di formazione continua)

1. All’articolo 21 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“1bis. Presso Finlombarda è costituito un fondo regionale per l’apprendimento lungo l’arco della vita della persona, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze tecnico-professionali dei cittadini residenti in Lombardia.

1ter. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti la dotazione finanziaria iniziale, i requisiti di accesso e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1bis.”
 - b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. La Regione promuove l’integrazione e il coordinamento del sistema regionale della formazione continua con i fondi paritetici interprofessionali.

2 ter. La Giunta regionale, d’intesa con le parti sociali, definisce periodicamente gli indirizzi e le priorità regionali in materia di formazione continua cui fanno riferimento i fondi paritetici interprofessionali per la programmazione e realizzazione degli interventi di formazione rivolti ai lavoratori occupati nelle imprese ubicate sul territorio lombardo.

2 quater. Al fine di verificare tempestivamente l’andamento degli obiettivi e delle priorità regionali, i fondi paritetici interprofessionali comunicano alla Regione i dati e le informazioni sugli interventi formativi realizzati nel territorio, nei termini e secondo le modalità definiti nel provvedimento di cui al comma 2 ter”.

Art. 5

(Inserimento dell’art. 23 bis della l.r. 22/2006. Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro in forma alternativa ai percorsi tradizionali)

1. Dopo l’articolo 23 è aggiunto il seguente:

“Art. 23 bis (Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro)

 1. La Regione riconosce valore di percorso di politica attiva del lavoro, ai fini della qualificazione professionale e dell’inserimento o reinserimento lavorativo, alle attività svolte dalla persona nell’ambito del servizio civile regionale, del volontariato, anche in ambito ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, le cui competenze acquisite sono certificabili ai sensi della vigente normativa regionale.”

Art. 6

(Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r. 22/2006. Contrattazione di secondo livello per lo sviluppo e l’occupazione)

1. Dopo l’articolo 23-bis della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è inserito il seguente:

“Art. 23 ter (Interventi a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione)

 1. La Regione promuove la crescita competitiva e l’attrattività del sistema produttivo lombardo agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello, in coerenza con i diversi livelli previsti dai CCNL con le previsioni dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure

urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Ferma restando l'autonomia delle parti sociali, la Giunta regionale può promuovere accordi o intese a livello regionale tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, per individuare ambiti di intervento, da sviluppare volontariamente dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento all'accesso al mondo del lavoro, al welfare aziendale, all'organizzazione del lavoro e alle politiche di ricollocazione, anche attraverso il concorso responsabile e partecipato dell'impresa e degli organismi bilaterali.
3. Nell'ambito e per le finalità di cui al comma 2, la Regione destina una quota non inferiore al 20 % degli stanziamenti annuali previsti a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione.”

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)

Art. 7

(Modifica dell'art. 12 della l.r. 19/2007 – Raccordi tra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli istituti professionali statali possono offrire percorsi di istruzione e formazione professionale che consentono il conseguimento della qualifica e del diploma professionale rispettivamente al terzo e al quarto anno.”

Art. 8

(Modifica dell'art. 3 della l.r. 19/2007 - Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis A partire dall'anno scolastico 2012/2013, a titolo sperimentale, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali.

2 ter E' ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola che conosca e condivida il progetto e il patto per lo sviluppo professionale, che costituiscono parte integrante del bando di concorso di ciascun istituto scolastico.

2 quater Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”

Art. 9

(Modifiche agli articoli 21 e 22 della l.r. 19/2007 - Valorizzazione del sistema regionale di alternanza scuola-lavoro)

1. All'articolo 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “l'articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “gli articoli 18, 19 e 20”;

b) al comma 2, le parole: “agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 167/2011”.

c) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 2, sono soppresse le parole: “nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato”;
- b) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente: “d) la modulazione temporale tra attività formativa e tirocinio in azienda”;
- c) alla lettera a) del comma 3, sono soppresse le parole: “nonché dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 276/2003”;
- d) la lettera b) del comma 3 è soppressa.

CAPO III

Ulteriori interventi a sostegno del capitale umano

Art. 10

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 33/2004. Banca dati degli studenti universitari)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 2004 n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

“3 bis Al fine di monitorare l'efficacia delle politiche integrate per l'inserimento lavorativo, nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 3 confluiscono, previo accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti che frequentano le università, le istituzioni AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici aventi sede legale in Lombardia nonché dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti residenti nel territorio della Regione che frequentano percorsi accademici in altre regioni.”

Art. 11

(Modifiche alla l.r. 7/2004. Riforma della Consulta delle professioni)

1. Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

“b) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da rispettivi ordini e collegi, per ciascuna delle professioni ordinistiche o iscritte al CUP”;

b) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

“b bis) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni professionali individuate dal vigente rapporto di monitoraggio del CNEL o iscritte al COLAP”;

c) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 sono abrogati;

d) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Consulta, al fine di coordinare le attività istruttorie e la disamina delle questioni da iscrivere all'ordine del giorno, si avvale di una segreteria della quale fanno parte sette tecnici dei quali due designati dagli ordini e collegi, due dalle associazioni professionali, uno dai rappresentanti nominati dal Consiglio regionale e due dalla Direzione generale regionale competente”;

e) dopo il comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis La Consulta si dota di un proprio regolamento interno di organizzazione dei lavori.”;

f) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. Con regolamento di attuazione sono definiti i criteri di accesso alla Consulta.”

Art. 12

(Abrogazione degli articoli da 6 a 10 del r.r. 1/2007)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 6 a 10 del regolamento regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004 n. 7).

Art. 13

(Autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali - Attuazione della direttiva 2005/36/CE)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), la Regione è individuata quale autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e sono definite le modalità di raccordo con l'Autorità IMI (Internal Market Information).

Art.14

(Contratti di collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative della Regione)

1. Al fine di favorire la realizzazione di proprie iniziative attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, anche per il tramite degli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007), il ricorso a contratti di collaborazione secondo linee guida adottate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e proporzionalità.
2. I proventi in denaro derivanti dai contratti di cui al comma 1, se riguardanti iniziative attuate direttamente dalla Regione, confluiscono all'UPB 3.4.10 "Introiti diversi" dello stato di previsione delle entrate e sono allocate all'UPB 4.2.2.187 "Azioni di comunicazione interna ed esterna" dello stato di previsione delle spese dell'esercizio finanziario del bilancio 2012 e successivi; gli stessi proventi, se derivanti da iniziative attuate tramite gli enti del sistema regionale, confluiscono direttamente in un fondo appositamente istituito con deliberazione della Giunta regionale presso i medesimi enti. Con la stessa deliberazione sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo.
3. Dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 26 luglio 1991, n. 13 (Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della regione Lombardia).

TITOLO II

Misure per lo sviluppo del territorio

Art. 15

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2007. Utilizzo dei fanghi in agricoltura)

1. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 8, comma 8, le parole "Entro il termine di cui al comma 7" sono sostituite delle seguenti: "Entro il 30 giugno 2012";
- b) all'articolo 8, comma 8, dopo le parole "scopi agricoli" sono inserite le parole: "in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento.";
- c) all'articolo 8, il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, sono sospesi i procedimenti relativi alle istanze pendenti, ivi incluse quelle presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", per il rilascio di nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura. La sospensione non può comunque protrarsi oltre la data indicata al comma 8. Le autorizzazioni già rilasciate sono adeguate alle nuove disposizioni del provvedimento regionale di cui al comma 8 nei tempi e secondo le modalità indicate nel provvedimento medesimo."

Art. 16

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 21/2008 in tema di sale cinematografiche)

1. All'articolo 10 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo) è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)."

Art. 17

(Disciplina dei titoli edilizi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011)

1. In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.

2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito il seguente:

"7 bis. gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito. I Comuni possono ridurre, in misura non inferiore al 50 per cento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria."

Art. 18

(Disposizioni in materia di semplificazione urbanistico-edilizia)

1. Per garantire ed accelerare il perseguimento degli obiettivi comunitari in materia energetica, gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall'amianto, connessi a funzioni residenziali ad uso sociale, sono in ogni caso realizzati previa comunicazione al Comune ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 19

(Interventi in materia di patrimonio pubblico. Modifiche alla l.r. 36/1994)

1. La Giunta regionale, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 ter del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di fondi comuni di investimento immobiliare), inserito con l'art. 27 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, può promuovere la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione e degli enti del sistema regionale, delle province, dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42). A tal fine, la Giunta regionale può procedere ai sensi dell'art. 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

“Art. 9bis

(Norma per facilitare la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)

1. Allo scopo di facilitare il riordino e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, anche attraverso l'alienazione degli immobili di proprietà regionale o anche di enti o società partecipate o comunque facenti parte del sistema regionale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “ Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007”, la Regione, in sede di aggiornamento annuale del piano territoriale regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, può individuare gli immobili per i quali si renda opportuna o anche necessaria l'alienazione, anche ai fini della riqualificazione o anche valorizzazione del territorio.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione, sentiti i comuni interessati, prevede espressamente, per ogni singolo immobile, le destinazioni funzionali e i parametri urbanistici idonei a garantire la riqualificazione del territorio, nonché la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e prevede altresì forme di compensazione e mitigazione degli interventi stessi, qualora ricadenti in un parco regionale istituito ai sensi della l.r. 86/83. A tal fine i Comuni interessati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 44, della l.r. 12/2005, possono ridurre, in misura non inferiore al 50 per cento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli interventi necessari per la riqualificazione o anche la valorizzazione. Resta comunque salvo il rispetto della

normativa in materia ambientale, storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistica.

3. Le previsioni del piano territoriale regionale concernenti gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia prevalente e vincolante ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5, e dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 12/2005.”.

b) l'art. 15 bis è sostituito dal seguente

"Art. 15 bis

(Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto delle vigenti previsioni in tema di gestione collettiva del risparmio, laddove applicabili, la costituzione di una società o l'istituzione di un fondo immobiliare, avente lo scopo della valorizzazione, della riqualificazione urbana, della gestione, della manutenzione e della dismissione del patrimonio immobiliare regionale e di ogni altro soggetto pubblico, ivi incluso quello delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. L'ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l'ammontare delle quote del fondo immobiliare da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale. Nel caso di promozione da parte della Giunta regionale di un fondo immobiliare, la stessa si avvale di apposito soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), per l'istituzione e la gestione di tale fondo immobiliare. I sopradetti beni immobili possono essere conferiti o anche affidati in gestione alla società o al fondo di cui al presente comma, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.”.

Art. 20

(Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella l.r. 6/2010. Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 6 bis

(Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)

1. La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al Programma Pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita.

2. In particolare, le linee guida:

- a) promuovono lo sviluppo sostenibile complessivo del territorio nel quale ricadono gli insediamenti commerciali e i loro impatti;
- b) orientano i comportamenti dei comuni e degli altri soggetti pubblici alle migliori pratiche, anche in ordine all'impiego delle risorse messe a disposizione dai privati per la sostenibilità delle strutture e l'annullamento delle esternalità negative;
- c) promuovono la realizzazione diffusa di azioni di responsabilità sociale d'impresa da parte degli operatori economici e delle loro associazioni;
- d) prevedono forme di monitoraggio sull'esecuzione delle misure individuate.

3. La struttura regionale competente in materia adotta i provvedimenti attuativi delle linee guida.”

Art. 6 ter

(Utilizzo di energie sostenibili nelle medie e grandi strutture di vendita)

1. La Giunta regionale prevede criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita in relazione alla qualità delle prestazioni energetiche degli edifici e alla percentuale di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai veicoli e alle celle frigorifere dei mezzi di trasporto in sosta, al fine di evitare le emissioni connesse all'uso di generatori.
2. La Giunta regionale promuove accordi con le associazioni ed i soggetti rappresentativi della media e grande distribuzione per la progressiva adozione di sistemi di gestione dell'energia finalizzati al progressivo risparmio energetico, anche adottando uno specifico schema di certificazione su base regionale."

Art. 21

(Istituzione del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:
 - a) dopo il comma 5 dell'articolo 4 quater sono aggiunti i seguenti:

"5 bis E' istituito il fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, alimentato dal versamento da parte dei proponenti di ogni mutamento di destinazione d'uso del suolo oggetto di vincolo idrogeologico di cui all'articolo 44, di un importo fissato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

 - a) superficie oggetto di mutamento di destinazione d'uso del suolo, espressa in metri cubi;
 - b) ubicazione dell'intervento, distinguendo tra comuni montani e comuni non montani;
 - c) volume di terreno da movimentare, espresso in metri cubi.
- 5 ter All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 5 bis si provvede con l'UPB 4.5.202 "Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti" iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.
- 5 quater Le risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico sono allocate alla UPB 3.2.3.110 "Pianificazione territoriale e difesa suolo" iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.
- 5 quinquies Il versamento dell'importo compensativo di cui al comma 5 bis è condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso del suolo.
- 5 sexies La Regione rende pubbliche annualmente le somme raccolte in applicazione del comma 5 bis, nonché l'elenco degli interventi finanziati e la loro ubicazione.
- 5 septies La Regione collabora con il Ministero delle politiche agricole all'attuazione delle linee guida per il monitoraggio annuale del consumo del suolo agricolo su base regionale e la sua riduzione, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il dimezzamento degli indici di consumo rilevati nell'anno 2012."

TITOLO III

Interventi in materia ambientale

Art. 22

(Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". Programma energetico ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in materia di fonti rinnovabili "FER")

1. All'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1 quinquies. La Regione istituisce il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allo scopo di garantire il monitoraggio sull'andamento della produzione e di favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

1 sexies. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 30, comma 2 bis, e di valorizzare le risorse locali, la Giunta regionale adotta linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006.”.

2. All'articolo 30 della l.r. 26/2003, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale provvede affinché il PEAR:

a) recepisca gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della *direttiva 2009/28/CE* sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

b) incrementi di almeno il 50 per cento gli obiettivi relativi alla copertura da fonti energetiche rinnovabili di origine termica e fotovoltaica, sul consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020.”.

Art. 23

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 24/2006. Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è aggiunto il seguente:

“Art. 9 bis

(Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per anticipare al 2015 l'applicazione, anche graduale, dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.”.

Art. 24

(Modifiche al Titolo III della l.r. 26/2003 - Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica)

1. Al Titolo III – Disciplina del settore energetico – della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) dell'articolo 28 le parole “di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale;” sono sostituite dalle seguenti: “non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dall'articolo 4 , comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), insistenti sul territorio provinciale;”;

b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

“Art. 29 bis

(Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica)

1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, un regolamento ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, per disciplinare la realizzazione e la gestione, sul territorio regionale, delle infrastrutture elettriche non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), secondo principi di economicità, tutela degli operatori e dei soggetti interferiti, efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

2. Le infrastrutture lineari e puntuali per la distribuzione di energia elettrica:
- a) sono opere di pubblica utilità, amovibili e ricollocabili, di norma, per ragioni di prevalente interesse pubblico;
 - b) sono soggette ad autorizzazione amministrativa sia per i nuovi interventi sia per le varianti che implicano un aumento della tensione originaria;
 - c) sono soggette, fuori dai casi di cui alla lettera b) e al comma 6, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 1.

3. I distributori di energia elettrica sono tenuti a:

- a) rendere pubblico, con periodicità annuale, il piano di sviluppo della rete elettrica, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- b) censire le infrastrutture elettriche di distribuzione di nuova costruzione, quelle esistenti, ovvero quelle sostitutive di queste ultime, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui alla lettera a);
- c) inviare la comunicazione relativa all'attività di cui alla lettera b) al gestore del catasto di cui al comma 7.

4. Gli elettrodotti di distribuzione di nuova costruzione, quelli esistenti, ovvero quelli sostitutivi di questi ultimi:

- a) sono progettati in coerenza con le specifiche delle "smart grid", di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 28/2011;
- b) sono realizzati, di norma, in cavo interrato, fuorché in caso di interferenze manifeste non ovviabili con l'applicazione delle usuali tecniche costruttive ovvero il cui superamento richieda oneri non coerenti con l'investimento complessivo;
- c) sono posati, in via prioritaria, in corrispondenza delle banchine dei sedimi stradali, di aree pubbliche e di uso pubblico, compatibilmente con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

5. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo la presentazione di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture elettriche in cavo interrato nonché la progettazione di aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevedono la realizzazione, quali opere di urbanizzazione primaria, di trincee polifunzionali atte ad allocare reti di sotto-servizi.

6. Le infrastrutture elettriche, di cui al comma 1, sottoposte a regime autorizzativo e contestuali e funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono autorizzate mediante un procedimento unico secondo le modalità previste dal d.lgs. 28/2011.

7. E' istituito il catasto regionale degli elettrodotti, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della l. 36/2001, inteso come raccolta organizzata di informazioni e dati sulle infrastrutture elettriche lineari e puntuali insistenti sul territorio regionale, la cui gestione è affidata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia.

8. Ai fini dell'implementazione del catasto, l'obbligo di comunicazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 7 è esteso anche agli elettrodotti facenti parte della RTN e alle

correlate infrastrutture puntuali, sia di nuova costruzione sia esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, secondo modalità definite dal regolamento di cui al comma 1.

9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti autorizzativi in essere all'entrata in vigore del presente articolo, ad esclusione dei casi in cui si sia conclusa la conferenza di servizi indetta dalla provincia competente ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e).

10. Il regolamento di cui al comma 1 dettaglia le modalità procedurali per l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di:

- a) realizzazione delle infrastrutture in assenza dell'autorizzazione amministrativa, di cui al comma 2, ovvero omessa presentazione della SCIA e annesse dichiarazioni, prevedendo la sanzione di 50 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata;
- b) verificata non conformità delle opere realizzate, ovvero omesso adempimento alle connesse misure prescrittive, prevedendo la sanzione di 70 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata;
- c) mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi 3 e 8, prevedendo la sanzione da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro;
- d) verificati rischi per l'incolumità e la salute pubblica, pregiudizi per le componenti ambientali e territoriali locali e danni ai beni interferiti, conseguenti alle violazioni ed inadempienze di cui alle lettere a) e b), prevedendo la sanzione di 100 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata.

11. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 10 sono introitate dall'autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione. La Regione è competente per l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera c) del comma 10.

12. Le somme riscosse dalla Regione ai sensi del comma 11 sono destinate alle spese di organizzazione e gestione del catasto di cui al comma 7.

13. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt" incompatibili con le previsioni del presente articolo, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Il regolamento individua espressamente le norme abrogate ai sensi del presente comma."

Art. 25

(Programma regionale del settore minerario)

1. Il programma regionale del settore minerario definisce le linee e gli obiettivi dello sviluppo delle attività minerarie per la ricerca e la coltivazione di minerali solidi, dell'anidride carbonica e delle risorse geotermiche in ambito regionale.
2. Il programma regionale, di cui al comma 1, tiene conto della necessità di approvvigionamento di materie prime minerarie a livello regionale, nazionale e internazionale, in funzione della capacità produttiva delle miniere in esercizio o di cui si possa prevedere l'apertura a seguito delle risultanze della ricerca di base o operativa, nonché dei vincoli e delle limitazioni derivanti dalla pianificazione territoriale regionale. Il programma regionale definisce i criteri generali di salvaguardia delle risorse minerarie del sottosuolo potenzialmente suscettibili di sfruttamento.
3. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di programma regionale decennale del settore minerario nel rispetto, qualora definiti, degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca di competenza dello Stato, delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente.

4. Il programma regionale del settore minerario è soggetto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di ricezione della relativa proposta della Giunta regionale.
5. Il programma regionale del settore minerario può essere integrato o modificato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4.

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 7/2010. Competenze regionali in materia di oli minerali)

1. L'articolo 31 della l.r. 7/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

(Competenze regionali in materia di oli minerali)

1. Ferme restando le competenze conferite in ordine ai depositi di oli minerali per il riscaldamento civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), la Regione esercita le funzioni autorizzative relative agli impianti di oli minerali previsti dall'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione applica la normativa statale vigente in materia, fatto salvo quanto stabilito ai commi seguenti.
3. Al fine di favorire lo snellimento dell'attività amministrativa, gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali sono eserciti in via definitiva a seguito di perizia giurata redatta da professionista abilitato, con oneri a carico dei soggetti interessati agli accertamenti sugli interventi di cui al comma 1, attestante la conformità degli impianti al progetto approvato ed il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo, di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 239/2004.
4. La Regione e l'ARPA, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le attività di verifica e controllo relativamente alle perizie giurate di cui al comma 3.
5. Le previsioni di cui al comma 3 si applicano agli impianti di lavorazione e stoccaggio per i quali le procedure relative alla verifica di conformità non risultano avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo."

Art. 27

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente". Sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l'adozione di procedure semplificate per l'installazione e la gestione di sonde geotermiche, nonché di sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto."

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la disciplina regolamentare vigente in materia di scarichi delle acque, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2003, prevedendo una semplificazione delle procedure amministrative relative all'utilizzo delle risorse idriche per scambio termico in impianti a pompa di calore che

utilizzano le acque della prima falda, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 24/2006.

Art. 28

(Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 26/2003. Incentivi per la bonifica di siti contaminati)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 26/2003 è inserito il seguente:

“Art. 21-bis

(Incentivi per la bonifica di siti contaminati)

1. Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica possono essere concessi incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i commi seguenti.

2. Nelle aree oggetto della procedura di cui all'articolo 242 del d.lgs 152/2006, finalizzata alla bonifica di siti contaminati, può essere concesso al proprietario non responsabile della contaminazione un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie ammessa, nel caso in cui il PGT preveda il recupero e la riqualificazione urbanistica dell'area finalizzata al suo riutilizzo e non precluda l'attivazione dell'agevolazione per tale area.

3. Il Comune invita il proprietario non responsabile della contaminazione ad adempiere secondo quanto previsto dall'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, comunicando l'agevolazione, di cui al presente articolo, alle condizioni di cui al comma 4.

4. Il proprietario, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al comma 3, qualora intenda avvalersi dell'agevolazione di cui al presente articolo, presenta al Comune:

a) la proposta di riutilizzo e di riqualificazione urbanistica dell'area, redatta secondo linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo;

b) l'assenso ad eseguire gli interventi di bonifica del sito;

c) un cronoprogramma di intervento.

5. Decorsi sei mesi dall'invito di cui al comma 3 senza la presentazione al comune della documentazione di cui al comma 4, è automaticamente caducata l'efficacia del piano delle regole relativamente all'area stessa, con il conseguente venir meno di qualsiasi previsione che produca effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

6. A seguito dell'attestazione del comune della perdita d'efficacia di cui al comma 5, si applicano le procedure di cui all'articolo 21.”.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità procedurali per l'applicazione dell'articolo 242, comma 7, sesto periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai fini dell'effetto sostitutivo relativo alla valutazione di impatto ambientale.

Art. 29

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 24/2006. Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 24/2006 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

(Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272, comma 2, d.lgs. 152/2006)

1. La Giunta regionale estende l'ambito di applicazione delle misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dalla Parte V del d.lgs. 152/2006, adottando autorizzazioni di carattere generale, come previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto, per attività industriali, artigianali e di produzione di energia alimentate da FER ulteriori rispetto a quelle di cui alla D.G.R. 30

dicembre 2008, n. VIII/8832 (Linee guida alle province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale - art. 272 cc. 2 e 3, D.Lgs. 152/2006).”.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2010 e all'articolo 8 della l.r. 24/2006. Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA e AIA)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) è aggiunto il seguente:

“8 bis. Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla D.G.R. 10 febbraio 2010 n. VIII/11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24), per gli impianti di produzione energetica alimentati da FER nonché per le imprese registrate EMAS gli oneri istruttori finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento, mentre per le attività certificate ISO 14001 sono ridotti del 20 per cento.

2. All'articolo 8 della l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, di cui all'articolo 29-ter del d.lgs. 152/2006, relativi a impianti industriali allacciati alla Rete SME, di cui alla D.G.R. 10 febbraio 2010 n. VIII/11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24), a imprese registrate EMAS, nonché ad attività certificate ISO 14.001 si applica, nell'ambito dell'adeguamento del tariffario, una riduzione differenziata, da un minimo del 20 ad un massimo del 30 per cento, degli oneri per le istruttorie e per i controlli”.

Art. 31

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/2006. Impianti a biomassa)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2006 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli impianti termici alimentati a biomassa legnosa finalizzati al riscaldamento degli edifici sono equiparati agli impianti termici civili e sono inseriti nel catasto degli impianti termici, di cui all'articolo 17 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) e all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), allo scopo di favorire l'applicazione delle determinazioni di cui al comma 1.”.

TITOLO IV

Interventi in materia di infrastrutture e trasporti

Art. 32

(Modifiche alla l.r. 11/2009. Interventi per la mobilità sostenibile e a favore della sicurezza. Disciplina in materia di trasporti eccezionali. Competenze del gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

“Art. 60 (Interventi per la mobilità sostenibile e a favore della sicurezza)

1. La Regione promuove il miglioramento della mobilità con particolare riferimento alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare e sostiene lo sviluppo di tecnologie volte alla diffusione di autoveicoli ad emissioni zero, tra i quali gli impianti di rifornimento e ricarica, attraverso la stipulazione di appositi accordi con gli enti pubblici, i proprietari o i gestori degli impianti e gli altri soggetti interessati. Gli accordi sono stipulati secondo criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Regione diffonde la conoscenza di tecnologie innovative e buone prassi nel settore della mobilità sostenibile e della sicurezza anche attraverso la creazione e pubblicizzazione di apposito catalogo delle stesse su strumenti informatici.
3. Per favorire il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza, la Regione concede contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati, nelle forme previste dall'articolo 7 della legge 21/1992 per:
 - a) l'acquisto di autoveicoli nuovi, a basso o nullo impatto ambientale e anche a trazione elettrica, di prima immatricolazione, destinati al servizio taxi;
 - b) la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti con disabilità;
 - c) l'installazione sul veicolo di dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei clienti, nonché della strumentazione finalizzata al monitoraggio e al miglioramento dell'offerta dei servizi, ivi incluse tecnologie innovative di comunicazione e localizzazione;
 - d) la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a basso o nullo impatto ambientale.
4. Il contributo di cui al comma 3, lettera a), è corrisposto in conto capitale fino a un massimo del cinquanta per cento del costo di fatturazione del veicolo al netto dell'imposta sul valore aggiunto e fino ad un valore massimo di 20.000 euro.
5. Il contributo di cui al comma 3, lettere b), c) e d) è corrisposto in conto capitale nella misura del settantacinque per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
6. I contributi non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto nei tre anni dalla precedente concessione e sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da normative comunitarie, statali e regionali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le procedure di accesso ai contributi e le relative modalità di erogazione.”
- b) alla fine del comma 1 dell'articolo 70 sono aggiunte le parole: “in conformità ad apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale per finalità di indirizzo e coordinamento”;
- c) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

“72 bis (Modalità di rilascio e caratteristiche dell'autorizzazione)

 1. L'autorizzazione di cui agli articoli 71 e 72, nei limiti della rete stradale regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificamente indicati.
 2. La provincia competente rilascia l'autorizzazione di cui agli articoli 71 e 72 previo parere degli enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto. Gli enti interessati esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso.”
- d) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

“Art. 77 bis (Competenze del gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale)

1. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale di cui all’articolo 77:

a) rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 del d.p.r. 753/1980, secondo la disciplina ivi prevista;

b) rilascia entro centottanta giorni l’autorizzazione di cui all’articolo 60 del d.p.r. 753/1980, fatte salve le competenze statali in materia di sicurezza ferroviaria e previa emanazione delle linee guida di cui al comma 2;

c) applica le sanzioni amministrative di cui all’articolo 63 del d.p.r. 753/1980, compresa l’emissione dell’ordinanza ingiunzione da parte del direttore dell’azienda incaricato e ogni altro adempimento concernente il procedimento sanzionatorio.

2. La Giunta regionale definisce le linee guida per l’esercizio della funzione di cui al comma 1, lettera b) nonché per il monitoraggio dell’attività svolta, individuando altresì i procedimenti nei quali deve essere acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante del competente ufficio regionale.

3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettera c), è definita dal contratto di servizio stipulato tra la Regione ed il gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale ai sensi dell’articolo 42. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale presenta annualmente alla Regione il rendiconto dei suddetti proventi, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio”.

2. Gli articoli 61, 62 e 63 della l.r. 11/2009 sono abrogati. Le relative disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono altresì abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 72 della l.r. 11/2009.
4. Al comma 5 dell’articolo 72 della l.r. 11/2009 le parole “fatta salva la facoltà di richiederne ulteriori secondo le modalità di cui al comma 3” sono soppresse.

Art. 33

(Modifiche alla l.r. 9/2001. Ampliamento dei contenuti della concessione di autostrada regionale e costo delle opere e misure compensative)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:

“2bis. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, della legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale) si applicano, per quanto compatibili, anche alle concessioni regionali di cui al comma 1, con particolare riferimento ai limiti ivi previsti in materia ambientale, territoriale e sociale.”;

b) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis (Costo delle opere e delle misure compensative)

1. Per l’attuazione di opere e misure compensative dell’impatto ambientale, territoriale, sociale e agro-paesistico relative a interventi infrastrutturali di interesse regionale e provinciale è destinata una somma non superiore al cinque per cento e non inferiore all’uno per cento dell’intero costo dell’opera.
2. Tale percentuale è determinata in relazione al valore ambientale del territorio, alla tipologia dell’opera e in misura inversamente proporzionale all’intero costo dell’opera.
3. La somma di cui al comma 1 è destinata, per l’attuazione di dette opere e misure, ai territori coinvolti in ragione delle superfici occupate, della giacitura e conformazione delle opere, del livello di urbanizzazione, del grado di tutela ambientale e della caratterizzazione pedologica dei suoli.
4. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione), la Giunta regionale definisce, secondo i criteri

indicati nel presente articolo, i parametri oggettivi per l'individuazione della percentuale di cui al comma 2 e per la ripartizione della somma di cui al comma 1.

5. Il presente articolo si applica ai progetti preliminari delle opere infrastrutturali che non sono ancora stati approvati alla data di entrata in vigore legge regionale recante (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)".

Art. 34

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2007. Semplificazione del nucleo di valutazione)

1. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative. Collegato ordinamentale 2007), già articolato nel comitato di indirizzo, nell'Unità tecnica Programmazione e finanze e nell'Unità tecnica Lavori pubblici, è composto dal comitato di indirizzo e da una unità tecnica, che assume le funzioni svolte dalle operanti unità tecniche con decorrenza stabilita dal comma 2, lettera t), del presente articolo.
2. All'articolo 1 della l.r. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Nucleo si articola in un comitato d'indirizzo e in una unità tecnica.";
 - b) al primo periodo del comma 3 le parole "delle unità tecniche" sono sostituite dalle parole "dell'unità tecnica";
 - c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il comitato d'indirizzo definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'unità tecnica e valuta i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull'attività svolta dalla stessa.";
 - d) al comma 4 le parole "Le due unità tecniche, dotate" sono sostituite dalle parole "L'unità tecnica è dotata" e le parole ", sono l'Unità tecnica Programmazione e finanze e l'Unità tecnica Lavori pubblici" sono soppresse;
 - e) al primo e secondo periodo dell'alinea del comma 5 le parole "Programmazione e finanze" sono soppresse;
 - f) la lettera d) del comma 5 è soppressa;
 - g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. All'unità tecnica compete, altresì, la funzione di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici; a tal fine, l'unità stessa verifica la congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche.";
 - h) all'alinea della lettera b) del comma 7 le parole "delle due unità tecniche" sono sostituite dalle parole "dell'unità tecnica";
 - i) il punto 1 della lettera b) del comma 7 è sostituito dal seguente: "1) coordinamento dell'unità tecnica affidato congiuntamente al Direttore Generale della Presidenza o suo delegato e al Direttore generale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;"
 - j) il punto 2 della lettera b) del comma 7 è soppresso;
 - k) al punto 3 della lettera b) del comma 7 le parole "Programmazione e finanze" sono soppresse; il numero "14" è sostituito dal numero "20" e il numero "8" è sostituito dal numero "12";
 - l) il punto 4 della lettera b) del comma 7 è soppresso;
 - m) all'alinea della lettera c) del comma 7 le parole "delle unità tecniche" sono sostituite dalle parole "dell'unità tecnica";
 - n) al punto 2 della lettera c) del comma 7 le parole "delle unità tecniche" sono sostituite dalle parole "dell'unità tecnica";
 - o) al comma 8 le parole "delle unità tecniche" sono sostituite dalle parole "dell'unità tecnica";
 - p) alla lettera a) del comma 9 le parole "7,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "25 milioni di euro" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;"
 - q) alla lettera b) del comma 9 le parole "7,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "25 milioni di euro";

- r) alla lettera a) del comma 10 le parole “7,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “25 milioni di euro”;
- s) alla lettera b) del comma 10 le parole “7,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “25 milioni di euro”;
- t) il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, fino all’insediamento dell’unità tecnica di cui al comma 2, il nucleo di valutazione articolato nelle Unità tecniche Programmazione e Finanze e Lavori pubblici continua ad operare secondo le competenze già previste per tali unità, ivi compresa l’espressione dei pareri dell’Unità tecnica Lavori pubblici relativamente ai progetti riguardanti lavori pubblici sussidiati o di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro.”;
- u) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
“13 bis. A decorrere dall’insediamento di cui al comma 13, ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali all’Unità tecnica Programmazione e finanze e all’Unità tecnica Lavori pubblici si intende fatto all’unità tecnica di cui al comma 2.
13 ter. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni del presente articolo modificate o abrogate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.”;
- v) i commi 14 e 15 sono abrogati.

TITOLO V

Interventi per il governo del sottosuolo e per la diffusione sul territorio regionale della banda ultra-larga

Capo I Principi

Art. 35

(Finalità ed oggetto)

1. Il presente titolo, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione - Collegato 2010), detta disposizioni per la realizzazione di livelli avanzati di reti e servizi a banda larga ed ultra-larga (“Progetto BUL”), al fine di garantire l’efficienza delle strutture pubbliche presenti sul territorio regionale e idonei strumenti per la competitività delle imprese ivi insediate.
2. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità sopra indicate nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei principi di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), con lo specifico obiettivo di offrire un’adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili, e la possibilità di accesso ed interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali.

Capo II
Disciplina comunale del sottosuolo

Art. 36

(Disposizione generale)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 35, il presente capo detta disposizioni per assicurare un corretto utilizzo del sottosuolo, agevolando e coordinando la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.

Art. 37

(Strumenti di governo del sottosuolo)

1. Sono strumenti di governo del sottosuolo il Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della l.r. 26/2003, il Regolamento per l'uso del sottosuolo ed il Catasto del sottosuolo.

2. I comuni approvano ed aggiornano gli strumenti di governo del sottosuolo secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme del presente capo.

Art. 38

(Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo)

1. I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è competente in ordine alla redazione ed all'aggiornamento del PUGSS, del Regolamento per l'uso del sottosuolo e del Catasto del sottosuolo; è altresì competente per gli interventi infrastrutturali che interessano il sottosuolo, garantendone il coordinamento, e per tutti gli altri compiti ed attività previsti dal titolo IV della l.r. 26/2003 e dalla relativa disciplina attuativa.

Art. 39

(PUGSS)

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 della l.r. 26/2003 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), approvano il PUGSS entro la data del 31 dicembre 2012.

Art. 40

(Regolamento per l'uso del sottosuolo)

1. Il Comune approva il Regolamento per l'uso del sottosuolo, coordinandone le disposizioni con quelle disciplinanti l'uso del suolo.

2. Il Regolamento per l'uso del sottosuolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), prevede:

- a) un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprassuolo;
- b) il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;
- c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente alla tecnica della minitrincea, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
- d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;
- e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;
- f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee, come definite dall'articolo 34, comma 3, della l.r. 26/2003, per l'alloggiamento dei servizi a rete;

g) la promozione del Catasto del sottosuolo;

h) la restituzione cartografica digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e la sua accessibilità al pubblico.

3. Il Regolamento per l'uso del sottosuolo prevede, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, procedimenti abilitativi semplificati, nel rispetto di quanto previsto dal presente titolo, dal d.l. 112/2008 e dal d.lgs. 259/2003; dispone altresì in ordine alla facoltà di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

Art. 41

(Catasto del Sottosuolo)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni istituiscono, presso l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, ovvero, per i Comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico competente, il Catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, anche in formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo.

2. Sono in ogni caso parte integrante del Catasto del sottosuolo:

a) la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della dir.P.C.M. 3 marzo 1999, e dal regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo - PUGSS - e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture - ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18);

b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;

c) il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.

3. Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del Catasto del sottosuolo, tutti i soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo, entro il 30 giugno 2012, presentano ai competenti uffici comunali la documentazione cartografica, su supporto informatico, dell'infrastruttura gestita, con l'indicazione dell'ubicazione e delle dimensioni della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione minima di euro 5 e massima di euro 15 per ogni metro lineare di infrastruttura nonché l'interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio. Con successivo regolamento sono dettate disposizioni attuative ed esecutive del presente comma.

5. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i documenti del Catasto del sottosuolo sono informatizzati ed integrati al Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005.

Capo III

Disciplina degli interventi infrastrutturali per la diffusione della banda ultra-larga

Art. 42

(Messa a disposizione del patrimonio pubblico)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del d.l. 112/2008, la Regione e gli enti locali mettono a disposizione degli operatori che intendono realizzare reti ed infrastrutture a banda larga ed ultra-larga i beni immobili di proprietà a qualsiasi titolo pubblica. I medesimi enti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, adottano, anche nei confronti di eventuali utilizzatori e concessionari, i provvedimenti necessari per favorire l'utilizzo di infrastrutture di loro titolarità per la posa ed il passaggio di reti in fibra ottica.

2. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 93 del d.lgs. 259/2003, l'occupazione dei beni immobili appartenenti alla Regione e agli enti locali con reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica non comporta a carico dell'operatore oneri di sorta, ad eccezione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.lgs. 446/1997, calcolato anche secondo il criterio di cui al comma 2, lettera e), del medesimo articolo.

Art. 43

(Obbligo di posa di condotti verticali e orizzontali per la fibra ottica)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, prevede l'installazione di condotti verticali destinati all'alloggio di cavi in fibra ottica.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevede la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali destinati ad ospitare, tra l'altro, i condotti per la fibra ottica e le reti per il trasporto dell'energia termica.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella realizzazione di nuove infrastrutture per l'illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono adottate modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.

4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono definite con decreto del dirigente preposto al competente ufficio della Giunta regionale.

5. Qualora, per la realizzazione di condotti tecnologici, sia necessario il passaggio attraverso il territorio di più amministrazioni pubbliche, le relative autorizzazioni vengono richieste all'amministrazione competente per la parte prevalente dell'opera, che decide nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza assumendo gli assensi necessari dalle altre amministrazioni interessate. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'amministrazione non comunichi all'interessato, nel termine di cui al primo periodo, il provvedimento di diniego, ovvero non proceda, nello stesso termine, a convocare una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge 241/1990; in questa ultima ipotesi, il termine di cui al primo periodo è sospeso per un periodo massimo di 30 giorni.

Art. 44

(Regime abilitativo semplificato)

1. La posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettronica non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 39 della l.r. 26/2003 ed è realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.

Capo IV Progetto BUL

Art. 45

(Partecipazione degli enti pubblici al Progetto BUL)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, gli enti locali e gli altri enti pubblici partecipano al Progetto BUL, curando, in particolare, la digitalizzazione dei servizi di propria competenza e favorendo l'alfabetizzazione digitale.
2. A tal fine, i predetti enti rendono accessibili le proprie banche dati, curandone il costante aggiornamento, e partecipano allo sviluppo e alla gestione dei servizi di interesse territoriale per cittadini ed imprese quali:
 - a) pianificazione del territorio;
 - b) marketing territoriale;
 - c) sportello attività produttive;
 - d) ordini del giorno e altre comunicazioni;
 - e) protocollo;
 - f) anagrafe estesa;
 - g) regolamenti interni;
 - h) modulistica interna;
 - i) gestione del bilancio;
 - j) gestione del magazzino economico;
 - k) materiale didattico per corsi di formazione;
 - l) archivio e gestione dei *login* per garantire la sicurezza;
 - m) gestione centralizzata dell'aggiornamento degli applicativi.
3. I comuni partecipano all'individuazione, allo sviluppo ed all'organizzazione operativa di servizi di particolare interesse sociale per la collettività quali:
 - a) assistenza anziani e malati cronici a domicilio;
 - b) teleassistenza e telemedicina;
 - c) videosorveglianza e teleallarmistica;
 - d) *e-learning* ed *e-education*.

TITOLO VI

Disposizioni in materia di semplificazione, digitalizzazione e competitività

Art. 46

(Atti generali di semplificazione e digitalizzazione)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni programmatiche di semplificazione, contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e aggiornate dal documento strategico annuale (DSA), approva atti generali di semplificazione e digitalizzazione denominati rispettivamente "Agenda Lombardia Semplice" e "Agenda Digitale Lombarda".
2. Per l'attuazione degli atti generali di cui al comma 1, la Giunta regionale favorisce il coinvolgimento attivo delle parti sociali, delle loro rappresentanze organizzate, delle Camere di Commercio, delle rappresentanze associative degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni

Art. 47

(Proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e le piccole imprese)

1. In attuazione dello "Small Business Act" di cui alla comunicazione della Commissione europea 394 del 25 giugno 2008 e della legge 11 novembre 2011 n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese", la Giunta regionale adotta linee guida al fine

di contenere gli oneri amministrativi sulle imprese in proporzione alla dimensione e al settore delle stesse.

Art. 48

(Linee guida, attività di orientamento e affiancamento all'applicazione di nuove disposizioni normative e amministrative per le imprese)

1. La Giunta Regionale adotta determinazioni atte a prevedere che i provvedimenti che introducono o modificano procedure a carico delle imprese siano corredati da linee guida esplicative e, ove necessario, da strumenti di orientamento e affiancamento formativo, destinati alle amministrazioni parti del procedimento, al fine di facilitare l'applicazione e garantire omogeneità di comportamento sul territorio regionale.

Art. 49

(Stage formativi del personale regionale presso imprese private)

1. Gli accordi contrattuali per la definizione delle attività di formazione del personale regionale di cui all'articolo 93, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) possono prevedere la realizzazione di stage presso aziende private o studi professionali che le rappresentano, nonché presso le associazioni di rappresentanza delle aziende stesse, al fine di conseguire elementi utili alla semplificazione delle procedure a carico delle imprese localizzate sul territorio lombardo, individuate secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

Art. 50

(Informatizzazione delle comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni)

1. Al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la Giunta regionale adotta determinazioni finalizzate all'informatizzazione delle comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni, favorendo l'utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa.
2. Salvo eccezioni congruamente motivate, a decorrere dal 1 gennaio 2013 le comunicazioni di cui al comma 1 avvengono esclusivamente per via telematica.

Art. 51

(Accessibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 50 e seguenti del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in materia di diffusione e valorizzazione, anche a fini commerciali dei dati pubblici, adotta determinazioni in ordine alla definizione delle basi di dati regionali da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto, nonché le modalità di fornitura, senza oneri per finanza regionale, dei dati rilevati nell'esercizio delle attività da parte di concessionari di servizi pubblici.
2. La Giunta regionale adotta altresì determinazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in materia di riuso dei programmi informatici.

Art. 52

(Iniziativa per la digitalizzazione attraverso la Carta Regionale dei Servizi - CRS)

1. La Giunta Regionale promuove l'utilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli operatori privati della piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini (IdPC – Identity Provider del Cittadino) e della relativa Carta Regionale dei Servizi.

2. La Giunta Regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 adotta gli atti necessari per l'inserimento sulla Carta Regionale dei Servizi di un certificato di firma digitale, con il coinvolgimento delle Certification Authority, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Art. 53

(Qualità dei servizi pubblici)

1. La Giunta Regionale, anche in attuazione dell'art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997 n. 59", individua adeguati livelli minimi di qualità dei servizi propri, di quelli erogati dagli enti dipendenti e dalle società di cui all'allegato 1, sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007", nonché – previo accordo con le amministrazioni locali interessate – dei servizi relativi a funzioni conferite agli Enti Locali, prevedendo strumenti di garanzia e meccanismi di misurazione e di controllo.
2. La Giunta regionale utilizza gli esiti delle misurazioni dei livelli di servizio di cui al comma 1, unitamente agli indicatori di virtuosità previsti dall'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2010 n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011", per individuare forme premiali nella destinazione di trasferimenti a carico del bilancio regionale.
3. Nell'attuazione delle misure di cui al presente articolo, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni regionali di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 54

(Modifiche alla l.r. 73/1989. Semplificazione dell'annotazione all'albo delle imprese artigiane)

1. L'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 45 e 117, comma 4, della Costituzione e dell'articolo 2, comma 4, lett. i) dello Statuto di Autonomia, riconosce e tutela l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche, anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo e del sostegno all'occupazione.

2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al registro delle imprese.”

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Definizione di imprenditore artigiano)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e

gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

3. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.”

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Annotazione al registro delle imprese)

1. L'Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

3. Con la qualifica di “impresa artigiana” sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio, le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

4. L'annotazione al registro delle imprese avverrà ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 2007 n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese).

5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione, in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza secondo le modalità di cui all'articolo 9 della l. 40/2007.

6. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili ed ai confidi esercenti una attività artigiana così come stabilita dal precedente articolo 2.”

4. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Natura costitutiva delle annotazioni)

1. L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia annotata nel registro imprese con la qualifica di “impresa artigiana”.

3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro imprese come imprese artigiane.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.”

5. L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

“Art. 5. (Annotazioni e cancellazioni d'ufficio)

1. Le Camere di commercio procedono all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie.”

6. Gli articoli 6, 7,8,9 sono abrogati.

7. L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

“art. 10 (Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente struttura della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.”

8. L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

“Art.11 (Sanzioni)

1. In relazione all'annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione è da applicarsi, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 2.500,00.

b) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica al Registro Imprese è da applicarsi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 2.500,00.

c) in caso di presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.”

9. L'articolo 12 è sostituito con il seguente:

“Art.12 (Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni)

1. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai Comuni. Le Camere di Commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente art. 11 sono delegate ai Comuni, nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con le procedure ivi stabilite.

3. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del Comune esercitante la delega di cui al comma 1 anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.

4. I Comuni trasmettono a Regione Lombardia e alla Camera di commercio competente per territorio entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.”

10. L'art. 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Consulta tecnica per l'artigianato)
Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita la Consulta tecnica per l'artigianato che svolge le seguenti funzioni:
- 1) formula proposte di indirizzo alle CCIAA, circa le funzioni di cui all'art. 3 comma 2;
 - 2) formula proposte di indirizzo circa la gestione dei fondi agevolativi per le imprese;
 - 3) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane.
- La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della consulta."
11. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 sono abrogati.
12. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 bis è inserito il seguente:
"2 bis. Le funzioni svolte dalle CPA ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono attribuite alle CCIAA."
13. Il Capo II "Elezione degli artigiani componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato" è abrogato.
14. L'articolo 38 è abrogato.
15. Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
"Art. 38 bis (Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla presente legge nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.
2. Le Cpa e la Cra continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
16. L'articolo 39 è sostituito con il seguente:
"Art. 39 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle risorse allocate all'UPB 1.2.2.376" Interventi per la competitività del comparto artigiano" iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi."

Art. 55

(Appalti per favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese)

1. Regione Lombardia e gli enti del sistema regionale introducono, nei propri atti di programmazione contrattuale, modalità e criteri atti a favorire ed incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti, anche favorendo eventuali aggregazioni d'impres e prevedendo, in via sperimentale, all'interno della suddetta programmazione quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale

nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche.

Art. 56

(Garanzie - Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2007 , n. 1, recante “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), è così sostituita:

“b) CREDITO: consiste in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese, attraverso:

1) il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia ed il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante nuovi modelli di intervento regionale;

2) la prestazione, per le agevolazioni regionali, nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, di garanzie fideiussorie, prestate dagli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente, ivi compresi i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 (TUB), così come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141 nonché i confidi attualmente iscritti al 107 del TUB;

3) modalità che consentano il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione, la destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite e l'introduzione di eventuali restrizioni in funzione del livello di rischio correlato alle singole misure;

4) modalità di svincolo delle garanzie prestate correlate alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute con l'anticipazione finanziaria.”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2007 è inserito il seguente:

“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera b) si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i contributi già concessi con provvedimento regionale regolati dalla disciplina contenuta nel relativo bando.”

Art 57

(Distretti del commercio)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, Regione Lombardia favorisce la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei Comuni di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.”

Art 58

(Iniziative per l'attrattività degli investimenti. Integrazione dell'art. 3 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 1/2007 è inserito il seguente:

“5 bis. La Giunta Regionale, nell'ambito delle proprie politiche a sostegno dell'attrattività del territorio lombardo e dell'occupazione, promuove azioni per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda d'investimento, la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese.. A tal fine, adotta determinazioni in ordine alla definizione di un sistema conoscitivo, in raccordo con il Sistema Informativo Territoriale integrato di cui all'art. 3 della l.r. 12/2005, che favorisca la diffusione delle proposte localizzative maggiormente attrattive.

Tali proposte devono contenere i seguenti elementi:

- a) l'individuazione degli spazi disponibili per l'avvio di nuovi investimenti d'impresa, con particolare attenzione ad un corretto utilizzo del suolo e all'individuazione delle aree utilizzabili per insediamenti in grado di produrre sviluppo e occupazione
- b) l'individuazione di iter amministrativi agevolati per l'insediamento delle imprese;
- c) l'individuazione di forme di servizio e accompagnamento all'investitore;
- d) l'individuazione di azioni di promozione e di agevolazione;
- e) l'indicazione della tipologia di investimento.”

Art. 59

(Modifica dell'art. 4 della l.r. 31/2008 – Istituzione del registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA))

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 4 ter sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e gli ostacoli allo sviluppo delle imprese è istituito il registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (RUCA), quale parte integrante dell'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 4.

2 ter. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli effettuati. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 3, sono specificate le tipologie e le modalità di raccolta dei dati stessi.

2 quater. Concorrono all'implementazione del RUCA, anche attraverso l'integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, la Regione, l'ARPA, l'Organismo pagatore regionale, i servizi veterinari delle ASL e gli enti locali, in funzione delle rispettive competenze. Concorrono, altresì, le associazioni provinciali degli allevatori (APA) e l'Associazione regionale allevatori della Lombardia (ARAL) per quanto attiene ai dati rilevati con contributo pubblico e altre amministrazioni incaricate a qualsiasi titolo di effettuare controlli a carico delle aziende agricole ed agroalimentari.

2 quinquies Alle imprese agricole è assicurata la possibilità di consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.

2 sexies. E' favorita l'integrazione del RUCA con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA e con i sistemi informativi delle amministrazioni di cui al comma 2 quater.

Art. 60

(Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 12 bis è inserito il seguente:

“Art.12 ter

(Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)

1. Per favorire la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde sui mercati nazionali ed esteri, la Giunta regionale approva, nell'ambito del piano triennale della prevenzione veterinaria, misure finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di controllo così da ridurre gli oneri per le imprese che non siano espressamente derivanti dal rispetto della normativa comunitaria.

2. Al fine di favorire lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti delle imprese del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare lombardo verso i paesi terzi, la Regione, attraverso le proprie strutture

competenti in materia di agricoltura e sanità, promuove, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni cooperative agricole, le camere di commercio e con i centri di ricerca operanti in Lombardia, iniziative finalizzate allo sviluppo di modelli di produzione in grado di assicurare il soddisfacimento dei criteri di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria e da quella dei paesi extracomunitari importatori.”

Art. 61

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 11/2011 in tema di Patto di stabilità territoriale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è inserito il seguente:

“3 -bis. Qualora entro il 31 maggio di ciascun anno non sia adottato il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, senza introdurre modifiche alle modalità di assegnazione dell'obiettivo di ciascun ente in termini di patto orizzontale e verticale, può prorogare, con propria deliberazione da trasmettere alla commissione consiliare competente e previa intesa con ANCI Lombardia e UPL, le modalità applicative stabilite sulla base dell'intesa dell'anno precedente, apportando eventuali adeguamenti di carattere tecnico riguardanti il monitoraggio e la verifica degli adempimenti, nel rispetto dei contenuti sostanziali dell'intesa medesima.”

Art. 62

(Modifiche alla legge regionale 18/2010. Attribuzione al Difensore regionale delle funzioni di Garante dei minori)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 è soppressa;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

“2 bis Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, il Difensore svolge altresì le seguenti funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996):

a) propone agli enti e alle istituzioni che si occupano di minori iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

b) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'alinea del presente comma, delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei minori;

c) segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica e favorisce altresì le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità dei minori;

d) segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali, i fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

e) collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico;

- f) collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali;
- g) collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare forme e servizi di accoglienza;
- h) propone agli enti locali e ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nonché dei rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e per estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza;
- i) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare le eventuali trasgressioni;
- j) raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei luoghi in cui sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
- k) raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l'incolumità fisica;
- l) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e delle province;
- m) collabora con l'Osservatorio regionale sui minori di cui alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori), con l'Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati;
- n) propone iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle loro famiglie;
- o) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.”
- p) promuove la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di specifici corsi di formazione, e svolge attività di consulenza in materia, ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).
- c) dopo il comma 4 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
- 4 bis. In quanto Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Difensore può:
- a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
- b) verificare l'adempimento, nei termini fissati dai tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non

fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei tempi ragionevoli di definizione.

4 ter In quanto Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Difensore raccorda la propria attività con quella dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita con la legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza) e con quella dei Garanti di altre regioni.”

Art. 63

(Abrogazione della l.r. 6/2009 istitutiva della figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

Art 64

(Abrogazione dell'art. 179 della l.r. 31/2008 in tema di irricevibilità dei ricorsi gerarchici avverso atti adottati da enti locali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 179 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Art. 65

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.